Simone Aliprandi

# Pillole di diritto per creativi e musicisti

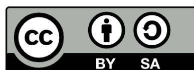
100 e più risposte su copyright, licenze, marchi e SIAE

Ledizioni

Questo libro è frutto del mash-up di contenuti nuovi e originali con altri già pubblicati e rilasciati online. La scelta dei materiali e la loro riorganizzazione in un unico libro è stata curata da Simone Aliprandi.

Copyright © Simone Aliprandi, maggio 2014.

L'opera nel suo complesso è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution – ShareAlike 4.0 il cui testo integrale è disponibile all'URL http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.




Le risposte relative al mondo Creative Commons sono in buona parte tratte dalle FAQ ufficiali del sito di CC Italia disponibili all'URL www.creativecommons.it/FAQ e sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.

AVVERTENZA: Quest'opera ha uno scopo strettamente informativo/divulgativo; i casi trattati sono casi ipotetici e le relative risposte non devono comunque essere considerate pareri legali.

ISBN cartaceo: 978-88-6705-226-4
ISBN versione ePub: 978-88-6705-228-8

Il volume è disponibile in Open Access ed acquistabile nelle versioni ePub e cartacee a cura di Ledizioni sul sito internet www.ledizioni.it, nelle librerie online o tradizionali

Sito ufficiale del progetto: www.aliprandi.org/pillole

# Sommario



# Presentazione

L'idea di questo libro nasce dal successo della rubrica "Chiedilo all'avvocato" che tengo dall'inizio del 2013 sul sito Rockit.it: una rubrica nella quale rispondo a dubbi e quesiti relativi al diritto della musica e dello spettacolo che mi vengono posti via email dai lettori (maggiori dettagli: http://aliprandi.blogspot.it/p/rockit.html).

Alla data di pubblicazione di questo libro la rubrica è arrivata quasi a 60 post ed in effetti mi ero reso conto che si trattava di un buon punto di partenza per realizzare vademecum pratico che riprendesse tutti quei quesiti, li riorganizzasse in maniera più sistematica, li aggiornasse e li assemblasse con altre *frequently asked question* (FAQ) già pubblicate su altri canali (come ad esempio il sito di Creative Commons o la stessa Wikipedia per le definizioni più introduttive).

Ora i musicisti, i webmaster, i fotografi, gli organizzatori di eventi culturali e in generale tutti gli operatori del mondo della creatività possono disporre di un unico strumento per orientarsi sulle questioni giuridiche più frequenti relative alla tutela delle loro creazioni, agli adempimenti SIAE, alla gestione del branding e del licensing.

Inutile precisare che l'opera ha solo uno scopo informativo/divulgativo. I casi trattati sono ovviamente solo casi ipotetici, rielaborati per essere resi abbastanza generici per risultare utili a più soggetti possibili; dunque le relative risposte non devono comunque essere considerate

come pareri legali ed è importanti segnalare che, per poter avere un sufficiente grado di certezza, è sempre buona norma farsi assistere da un legale.

Di certo , però, questa lunga serie di scenari (più di 100!) può rivelarsi un fondamentale punto di partenza per aumentare la consapevolezza degli operatori della cultura e dello spettacolo sulle questioni giuridiche che li riguardano.

*Simone Aliprandi, maggio 2014*

# Capitolo 1
# Diritto d'autore: aspetti generali





## *1 Che cos'è il diritto d'autore?*

Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento di una serie di diritti (di carattere morale e patrimoniale) all'autore originario dell'opera. L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera. In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di *civil law* (tra i quali la Francia e l'Italia), mentre in quelli di *common law* (come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna), esiste l'istituto parzialmente diverso del copyright.[1]

## *2 Quali sono le fonti normative del diritto d'autore?*

La normativa italiana che si occupa di diritto d'autore consiste principalmente in alcuni articoli del Codice Civile (articoli da 2575 a 2583), nell'apposita legge speciale (Legge 633 del 1941), nel decreto di esecuzione di tale legge (Regio decreto 1369 del 1942) e, dal 2014, nel discusso Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti

1 Risposta tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d%27autore.

di comunicazione elettronica (delibera AGCOM n. 680/13/CONS); a queste norme si aggiungono gli atti normativi interni della SIAE (Statuto e Regolamento generale).

## *3 Quali sono le categorie di opere tutelate dal diritto d'autore?*

Secondo l'articolo 1 legge 633/1941 sono protette dal diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Successivamente l'articolo 2 specifica nel dettaglio quali sono le categorie di opere tutelate dall'ordinamento italiano. Esse sono:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;[2]

9) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo;[3]

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

## *4 Che differenza c'è tra diritto d'autore e brevetto?*

Si tratta di due istituti giuridici indipendenti e molto diversi. Il primo si applica all'ambito delle cosiddette opere dell'ingegno; si vedano le domande precedenti per maggiori dettagli. Il brevetto invece è originariamente pensato per la tutela delle invenzioni industriali e successivamente applicato anche ai modelli di utilità e alle nuove varietà vegetali.

A differenza del diritto d'autore, la tutela brevettuale si acquisisce con il deposito presso apposito ufficio della documentazione tecnica in cui è descritto il nuovo ritrovato. Da quel momento per i successivi vent'anni il titolare del diritto è l'unico soggetto autorizzato a implementare

---

2 Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

3 La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

a livello industriale quella soluzione tecnica. Gli altri soggetti dovranno utilizzare altre soluzioni oppure chiedere al titolare del brevetto un'apposita licenza. Trascorsi i vent'anni, il ritrovato diventa di pubblico dominio e quindi implementabile da chiunque.

## *5 Dire "copyright" o "diritto d'autore" è la stessa cosa?*

Non proprio. Per semplificare si usano comunemente le due espressioni come rispettive traduzioni, ma in realtà esse fanno riferimento a due modelli giuridici differenti. Il copyright ha origine all'inizio del 1700 ed è figlio della Rivoluzione industriale inglese; dall'ordinamento giuridico inglese il modello è stato poi esportato negli Stati Uniti e negli altri paesi di "common law".

Il concetto di diritto d'autore è invece figlio della Rivoluzione francese e ha la sua prima formalizzazione all'interno delle prime leggi repubblicane di fine 1700. Dalla Francia, anche grazie al periodo di dominazione napoleonica, il modello è stato esportato in buona parte dei paesi dell'Europa continentale, tra cui l'Italia, la Spagna, la Germania. Negli ultimi decenni una serie di convenzioni internazionali hanno cercato di avvicinare sempre più i due modelli, in virtù anche di una globalizzazione del mercato delle produzioni intellettuali.

## *6 E' vero che il diritto d'autore serve per tutelare le idee?*

Assolutamente no. Pensare che il diritto d'autore tuteli le idee è una semplificazione eccessiva e pericolosamente fuorviante. Il diritto d'autore tutela le opere nella loro

forma espressiva; la stessa idea creativa e la stessa informazione possono essere infatti espresse con linguaggi, modalità, stili completamente diversi. Per fortuna è così! Altrimenti non potremmo più scrivere un nuovo manuale di matematica o di diritto, perché in fondo le idee in esso contenute sarebbero già state utilizzate da altri.

### *7 Il diritto d'autore è sempre esistito o è un istituto giuridico recente?*

Le prime forme di esclusiva commerciale sull'attività di produzione di opere creative risalgono al XV secolo, quando nella Repubblica di Venezia venne per la prima volta adottato il cosiddetto sistema dei privilegi. Tuttavia il primo esempio di un copyright simile a quello attuale è dovuto ad un editto della Regina Anna d'Inghilterra del 1710. Successivamente il concetto di copyright entrò nel testo della Costituzione Americana; e dopo la Rivoluzione Francese vennero approvate in Francia alcune importanti leggi sul diritto d'autore, da cui deriva anche il modello italiano.

Fino a quel momento non era prevista per gli autori di opere intellettuali una forma di remunerazione direttamente legata allo sfruttamento delle opere. Ciò nonostante abbiamo una miriade di opere letterarie, teatrali, musicali, pittoriche, architettoniche nate prima di quelle date. Possiamo quindi dire che, benché il concetto di diritto d'autore abbia qualche secolo, è comunque un istituto giuridico dell'epoca moderna e dunque non sempre esistito.



# Capitolo 2
# Diritto d'autore: tutela delle opere





### 8 Come fa un autore ad acquisire il diritto d'autore su una sua opera?

Nonostante possa risultare strano, la legislazione italiana (come quella di buona parte dei paesi) prevede che il diritto d'autore nasca in maniera -per così dire- automatica con la semplice creazione dell'opera. L'art. 6 della legge 633 del 1941 infatti precisa laconicamente che "il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale". In altre parole, nel momento in cui un autore crea una qualsiasi opera dell'ingegno che sia effettivamente frutto del proprio lavoro intellettuale (quindi non sia la pedissequa riproposizione di qualcosa che è stato creato da altri) e che abbia in sé (anche in minima parte) il requisito del carattere creativo indicato dall'articolo 1, la tutela scatta in automatico e l'autore quindi diventa, senza alcuna particolare formalità, titolare di tutto il fascio di diritti d'autore che la legge prevede.

### 9 Quali sono nel dettaglio i diritti d'autore?

I diritti d'autore in senso stretto (ovvero quelli che la legge italiana chiama "diritti di utilizzazione economica") sono quelli previsti dagli articoli da 12 a 19 della legge 633 del 1941. Nel dettaglio essi sono: il diritto di pubblicare l'o-

pera; il diritto di riprodurre l'opera; il diritto di trascrivere l'opera; il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera; il diritto di comunicare al pubblico l'opera; il diritto di distribuire l'opera; il diritto di tradurre l'opera; il diritto di elaborare l'opera; il diritto di pubblicare le opere in raccolta; il diritto di modificare l'opera; il diritto di noleggiare l'opera; il diritto di dare in prestito l'opera; il diritto di autorizzare il noleggio dell'opera; il diritto di autorizzare il prestito dell'opera da parte di terzi.

## *10 Che cosa sono i diritti morali?*

Rispetto al concetto anglo-americano di copyright, il diritto d'autore di matrice francese (come anche quello italiano) prevede una tutela delle opere creative che va al di là dei diritti di sfruttamento economico. I cosiddetti diritti morali sono infatti un fascio di diritti strettamente legati al lato personale e non solo patrimoniale della tutela.

Grazie ad essi l'autore può sempre impedire che della sua opera vengano fatti utilizzi contrari alla sua personalità, e questo indipendentemente che egli abbia ceduto o meno i diritti di sfruttamento. Infatti i diritti morali d'autore sono diritti inestinguibili e inalienabili; ciò significa che non hanno una scadenza prefissa per legge (infatti possono essere esercitati dagli eredi dopo la morte dell'autore) e che non possono essere ceduti a livello contrattuale. Come avviene per i diritti di utilizzazione economica, anche i diritti morali sorgono automaticamente in capo all'autore con il semplice atto della creazione dell'opera.

I diritti morali sono disciplinati dagli articoli da 20 a 24 della legge 633 del 1941 e sono il diritto al riconoscimento della paternità dell'opera e il diritto all'integrità dell'ope-

ra; a questi si aggiunge anche il diritto al ritiro dell'opera dal commercio per gravi ragioni morali previsto dall'articolo 142.[4]

### 11 Che cosa sono i diritti connessi?

I diritti connessi sono una serie di diritti che la legge attribuisce a soggetti diversi rispetto agli autori delle opere; l'esistenza di questi diritti è strettamente "connessa" all'esercizio dei diritti d'autore, poiché si riferiscono ad attività intellettuali e commerciali determinanti per la circolazione e lo sfruttamento delle opere.

Gli esempi più classici di questa tipologia di diritti sono il diritto del produttore fonografico, il diritto del produttore cinematografico, i diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva, i diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.

Questi soggetti detengono dunque dei diritti autonomi rispetto ai diritti d'autore intesi in senso proprio (che appunto appartengono a coloro che hanno concepito e creato le opere) e ricoprono spesso ruoli centrali per l'industria delle produzioni creative e del broadcasting.

### 12 Quanto durano i vari diritti e che cosa succede dopo la loro scadenza?

Se i diritti morali sono inestinguibili, i diritti di utilizzazione economica in Italia (come in moltissimi altri paesi) durano 70 anni dalla morte dell'autore. I 70 anni si intendono come anni solari e interi, quindi bisogna attendere che termini l'anno in cui l'autore e morto poi attendere il

4 Puntata 45 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

1° gennaio del 71esimo anno per poter considerare l'opera di pubblico dominio. Se gli autori dell'opera erano più di uno, il termine parte dalla morte dell'ultimo degli autori.

Riguardo invece ai diritti connessi, la loro durata fino a poco tempo fa era di 50 anni dalla data di produzione, ma di recente l'Unione Europea ha disposto l'allungamento del termine a 70 anni. Mentre il diritto sui generis sulle banche dati dura 15 anni dalla messa in commercio.

Per poter utilizzare la registrazione di un brano musicale o un film è quindi necessario attendere che siano scaduti tutti i diritti, sia quelli d'autore sia quelli connessi.

Effettivamente, considerato che non tutte le legislazioni sono omogenee su questi termini e che ci sono state negli anni varie modifiche degli stessi, non è sempre facile sapere quando un'opera è caduta nel pubblico dominio e quindi per saperlo è spesso necessaria un'attenta verifica da parte di uno specialista.

## *13 Come faccio a dimostrare di essere l'autore di un'opera?*

Questo è uno dei dubbi che gli autori si pongono più frequentemente, specie dopo aver appreso che, per l'acquisizione del diritto d'autore, in realtà non è prevista alcuna formalità. Bisogna infatti tenere presente che, vista l'acquisizione "automatica" dei diritti di tutela, la questione si sposta logicamente sul piano della prova. In altre parole l'autore deve essere in grado di poter dimostrare (con sufficiente solidità e anche eventualmente di fronte ad un giudice) di essere l'effettivo autore dell'opera in questione.

La legge non stabilisce modalità specifiche per provare la paternità dell'opera. Si ritiene sufficiente la cosiddet-

ta “prova di anteriorità”; in sostanza, l’autore deve poter dimostrare con sufficiente certezza di essere in possesso di una copia dell’opera in una data precedente rispetto a qualsivoglia pretendente.

Le modalità per attribuire una data certa ad un documento sono numerosissime e vi sono specifiche norme e vasta giurisprudenza dedicate a questo tema: si va dalla protocollazione da parte di un ente pubblico, si passa per la redazione di un atto notarile, si arriva alla pubblicazione in un archivio pubblico. Anche la prova testimoniale è ammessa, ma ovviamente deve risultare più credibile e solida di qualsiasi altra prova documentale.

Attualmente, tuttavia, sono disponibili vari sistemi digitali (comodi, veloci e a costo zero) che permettono di attribuire una data certa ad un file digitale e che sfruttano il meccanismo della firma digitale e della marcatura temporale[5]: in sostanza vengono inseriti nel file dei metadati che permettono di risalire in modo univoco alla data di salvataggio del file. Anche l’autoinvio di un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con allegato il file può avere lo stesso effetto.

## *14 Chi sono e che diritti hanno gli artisti interpreti ed esecutori?*

Secondo l’articolo 80 della legge italiana sul diritto d’autore “si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o

5 Per maggiori dettagli sul concetto di firma digitale si legga la disciplina contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale.

eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico". Sono compresi anche coloro che sostengono nell'opera drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; i direttori dell'orchestra o del coro; i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.

Questa categoria detiene sulle proprie interpretazioni ed esecuzioni autonomi diritti che rientrano nella grande categoria dei cosiddetti diritti connessi. Tali diritti sono principalmente: il diritto di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; il diritto di autorizzare la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la messa disposizione del pubblico della fissazione delle loro prestazioni artistiche; il diritto di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche; il diritto di autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni.[6]

## *15 Chi è titolare dei diritti d'autore su un film o un cortometraggio?*

La legge italiana sul diritto d'autore (legge 633/1941) all'art. 44 stabilisce che "si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico." Questi quattro soggetti dunque sono i titolari originari dei diritti limitatamente al loro contributo e – ovviamente – a condizione che si tratti di un contributo originale. E' in-

6 Puntata 38 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

fatti diverso il caso di un autore di musiche originali dal caso di un semplice curatore della parte musicale il quale non fa altro che scegliere brani musicali preesistenti e sincronizzarli alle scene del film. Tuttavia, una volta che l'opera cinematografica viene prodotta, tutti questi diritti normalmente transitano (con apposito consenso scritto da parte dei quattro autori originari) sul produttore cinematografico, il quale diventa l'unico soggetto titolato ad esercitare i diritti relativi al film. Così infatti stabilisce il successivo art. 45: "L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli."[7]

### *16 Che diritti ha di preciso il produttore discografico?*

Il produttore discografico (anzi, come dice la legge italiana, "il produttore di fonogrammi") è definito dall'articolo 78 della legge 633 del 1941 come "la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni." Come precisato dal precedente articolo 72, egli ha il diritto esclusivo: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione; b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi; c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei

7 Puntata 48 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

suoi fonogrammi; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Questi diritti, classificati come diritti connessi, durano formalmente cinquanta anni dalla data della fissazione; tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data di quella prima pubblicazione.[8]

### *17 Una coreografia è tutelabile con il diritto d'autore?*

Come abbiamo già accennato, l'articolo 2 della legge 633 del 1941) al punto 3 cita espressamente le opere coreografiche e pantomimiche tra le tipologie di opere creative tutelate dal diritto d'autore. Unica condizione richiesta dalla legge è che di queste opere "sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti". Per "fissazione" possiamo quindi intendere sia la trascrizione e descrizione effettuata per iscritto (ad esempio con formule testuali, disegni, schemi, simboli), sia più semplicemente la registrazione di un video in cui si veda chiaramente la sequenza dei passi e delle figure della coreografia. Una volta effettuata la fissazione, se l'opera ha un minimo di originalità e creatività, risulta automaticamente coperta da un pieno diritto d'autore, che dura fino a 70 anni dalla morte di tutti i suoi autori.[9]

---

8 Puntata 57 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

9 Puntata 42 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

## 18 Com'è tutelato il software?

Nonostante alcune legislazioni prevedano la brevettabilità del software (sotto forma di algoritmo), l'ordinamento giuridico europeo prevede che i programmi per elaboratore siano tutelati dal diritto d'autore. Più precisamente, l'articolo 1 comma 2 della legge 633 del 1941 precisa che "i programmi per elaboratore sono tutelati come opere letterarie." Se questa affermazione può risultare bizzarra a chi non ha dimestichezza con lo sviluppo di software ma non di certo a chi invece conosce un minimo il mondo informatico. Il software infatti viene sviluppato sotto forma di codice sorgente utilizzando uno dei vari linguaggi di programmazione disponibili. A seconda del linguaggio utilizzato e delle funzionalità che si vogliono attribuire al programma, il codice sorgente assume una specifica sintassi; ciò lo avvicina ad una sorta di "manuale di istruzioni" che sono impartite al computer per poter funzionare e per poter essere utilizzato dall'uomo. Di conseguenza ciò che effettivamente viene tutelato (e che quindi deve essere munito del requisito del carattere creativo) è proprio il codice sorgente; d'altronde le stesse funzionalità possono essere realizzate tecnicamente attraverso diversi linguaggi di programmazione e diversi codici sorgenti.[10]

## 19 Com'è tutelata una banca dati?

Le banche dati, tra le creazioni intellettuali prese in considerazione dal diritto della proprietà intellettuale, sono quelle che necessitano il maggior numero di precisazioni e il più alto livello di approfondimento a causa delle

10 Puntata 58 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

loro peculiari caratteristiche. Esse infatti sottostanno in Unione Europea sottostanno ad un regime di tutela diverso rispetto agli altri contesti normativi.

Una direttiva europea del 1996 ha istituito un particolare diritto, chiamato non a caso "diritto sui generis", con il quale possono essere tutelate anche le banche dati prive del requisito del carattere creativo. Questo diritto consiste nella possibilità per il costitutore della banca dati di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. Questo diritto dura 15 anni dalla costituzione della banca dati.

Le banche dati che invece denotino il requisito del carattere creativo (ad esempio per la scelta particolarmente originale con cui i materiali sono disposti e organizzati al suo interno) può comunque essere considerata opera dell'ingegno a tutti gli effetti e quindi essere tutelata con un pieno diritto d'autore (70 anni dalla morte dell'autore). Si crea così un sistema di tutela "a doppio binario" che rende la materia particolarmente complessa e articolata.

E' sottinteso che questa disciplina speciale si riferisce comunque alla banca dati in sé e non ai materiali in essa contenuti. Infatti se la banca dati contenesse fotografie o poesie, queste opere sarebbero comunque tutelate dal loro autonomo regime di diritto d'autore. Per maggiori dettagli si vedano gli articoli 64-quinquies, 102-bis e 102-ter della legge 633 del 1941.[11]

11 Puntata 60 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

# Capitolo 3 – Diritto d'autore: gestione dei diritti (licenze, contratti, violazioni)





## *20 Che cos'è una licenza d'uso e a che cosa serve di preciso?*

La licenza d'uso è uno strumento giuridico con il quale il detentore dei diritti sull'opera regolamenta l'utilizzo e la distribuzione della stessa. Si tratta quindi di uno strumento di diritto privato che, fondandosi sui principi del diritto l'autore, si occupa di chiarire ai fruitori dell'opera cosa possono fare e cosa non possono fare con essa. Il termine "licenza" deriva dal latino "licére" e indica genericamente un atto autorizzativo, poiché appunto la sua funzione principale (ma non l'unica) è quella di autorizzare alcuni utilizzi dell'opera.

Dal chiarimento del concetto di licenza già si coglie quanto sia infondato uno dei principali equivoci relativi alle licenze di libera distribuzione: cioè quello secondo cui la licenza sia una forma di tutela dell'opera. Infatti non è la licenza a tutelare l'opera; sono i principi di diritto d'autore a tutelarla. Per lo stesso principio, l'applicazione di una licenza d'uso nulla ha a che fare con l'acquisizione dei diritti su di essa e tanto meno con l'accertamento e la tutela della paternità. L'applicazione di una licenza d'uso attiene a una fase successiva rispetto all'acquisizione dei diritti e all'acquisizione di una prova della paternità dell'opera. Di conseguenza, l'autore prima acquisisce i diritti sull'opera

e poi decide di regolamentarli attraverso l'applicazione di una licenza.[12]

## 21 Se la band si divide, a chi vanno i diritti sui brani?

*La mia band storica ha avuto alcuni problemi negli ultimi mesi e quindi abbiamo deciso di scioglierci. Adesso però si pone il problema di come gestire i diritti sui brani, dato che li abbiamo sempre firmati con il nome della band?*

Quando raggiungono livelli professionistici solitamente le band si organizzano sotto forma di società di persone o a volte sotto forma di associazione o di cooperativa. Se la costituzione di un apposito ente risulta troppo impegnativa, si può anche sottoscrivere un accordo scritto tra tutti i membri della band nel quale si stabiliscono le condizioni della collaborazione e della eventuale separazione dei membri. Normalmente in queste scritture private ci si occupa anche di questioni come la ripartizione dei proventi dei live, la creazione di una cassa comune per le spese della band, le modalità di utilizzo del nome della band e appunto anche la gestione delle royalties sui brani firmati collettivamente.

Purtroppo molte band, per inesperienza o ingenuità, non mettono nulla per iscritto e poi, nel caso di uno scioglimento o dell'uscita di qualche elemento, emergono diversi problemi di carattere legale. Si consideri tuttavia che, per quanto riguarda invece i proventi SIAE, la SIAE

---

12 Risposta tratta dal libro "Creative Commons: manuale operativo" di S. Aliprandi (www.aliprandi.org/manuale-cc), cap. 2, par. 1.

non consente l'iscrizione a gruppi e band ma solo a persone fisiche. Quindi, per le band che vogliono servirsi dell'intermediazione SIAE, non si può fare diversamente che dichiarare i brani a nome dei singoli componenti della band (tutti o solo alcuni a seconda dei casi).[13]

### 22 Quanto può durare un contratto di cessione dei diritti d'autore?

*Una piccola etichetta discografica vorrebbe pubblicare un paio di miei brani in una compilation e mi ha sottoposto un contratto di cessione dei diritti d'autore con durata di 30 anni. Loro dicono che è il contratto standard che hanno firmato anche tutti gli altri artisti ma a me sembra un termine eccessivo. Cosa posso fare?*

Benché in altre legislazioni sia possibile cedere i diritti d'autore sulle proprie opere per periodi di tempo lunghissimi o a volte anche irrevocabilmente, nella legge italiana è indicato un limite massimo di 20 anni. Questa regola è inserita nell'articolo 122 della legge 633/41 ed è specificamente dedicata al caso del contratto di edizione. La giurisprudenza italiana ha poi interpretato estensivamente questo limite applicandolo anche a tutti gli altri tipi di contratti di cessione di diritti d'autore. Ne consegue che, se qualcuno vi propone un contratto con un termine superiore, potete farglielo notare e diminuire il termine a 20 anni; in caso contrario, in una eventuale causa, potrete comunque chiedere al giudice di diminuire quel termine a 20 anni. Scaduto il termine previsto dal contratto, i diritti d'autore tornano nella piena disponibilità dei rispettivi ti-

13 Puntata 48 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

tolari, i quali possono stipulare un nuovo contratto (anche con un soggetto diverso da quello precedente).[14]

## 23 Ho scritto una sceneggiatura teatrale: come posso procedere a livello contrattuale?

*Ho scritto una sceneggiatura di teatro sperimentale e ora sono entrato in contatto con una compagnia teatrale che si è mostrata interessata. Come posso procedere?*

Per casi come questo la legge italiana sul diritto d'autore (L. 633/41) ha previsto uno specifico tipo di contratto: il contratto di rappresentazione e di esecuzione, disciplinato dagli articoli 136 e seguenti. Secondo la definizione fornita nella legge esso è "il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione".

Per rispettare il modello contrattuale tipizzato dalla legge, l'autore dell'opera da mettere in scena (cedente) è obbligato a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe e a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto (art. 137). Dall'altro lato, il cessionario è obbligato: a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e a comunicare al pubblico, nelle forme d'uso, il titolo dell'opera, il nome dell'autore e il nome dell'eventuale traduttore o riduttore; a consentire all'autore di assistere e vigilare la rappresentazione; a non mutare, salvo che sussistano gravi motivi, i

14 Puntata 41 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore (art. 138).[15]

## 24 Posso prendere i testi che ho scritto per alcuni brani e riutilizzarli per altri brani?

*Sono un paroliere e solitamente scrivo testi su commissione per cantanti, band e progetti musicali vari. A volte capita che i testi che ho scritto vengono utilizzati per brani musicali che fanno completamente flop e quindi vengono sostanzialmente sprecati, anche se secondo me sono di valore. In quali limiti posso riutilizzarli?*

La materia è disciplinata dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge 633/41. Come principio generale, l'art. 34 stabilisce che "l'esercizio dei diritti spetta all'autore della parte musicale (salvi i diritti derivanti dalla comunione)" e che "il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale." Successivamente però lo stesso articolo aggiunge che "ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera", salvo quanto disposto dai successivi articoli.

L'art. 35 ad esempio precisa che l'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori di tre casi specifici (per i quali si rimanda alla lettura della norma). Solo in uno di questi tre casi, avviene che l'autore della parte letteraria ne riacquisti la libera e piena disponibilità. In generale possiamo dire

15 Puntata 47 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit

che dalla lettura delle norme citate emerge un quadro in cui il compositore della parte musicale ha comunque una posizione privilegiata.[16]

## *25 Posso mettere online un sito senza termini d'uso?*

*Ho realizzato una piattaforma social in cui gli utenti si registreranno e caricheranno i contenuti. Pensavamo di metterla online appena possibile e aggiungere successivamente i termini d'uso e l'informativa privacy. È un problema?*

È altamente sconsigliato andare online senza aver predisposto tutte le disposizioni di carattere giuridico che regolamentano un sito, specie quando su questo sito possono operare anche gli utenti dopo essersi loggati. La gestione di un sistema di login da parte del titolare del sito rappresenta infatti una forma di trattamento dei dati personali che quindi fa scattare alcuni obblighi di legge, come ad esempio l'esposizione sul sito di una adeguata informativa sulla privacy.

Non solo. Infatti se sul sito in questione gli utenti possono pure caricare contenuti creativi, vi è anche l'aspetto dei diritti d'autore ad entrare in gioco. Il gestore del sito in quel caso ha un ruolo di "internet service provider" e quindi per la legge è considerato responsabile entro alcuni limiti su alcune delle attività che si svolgono sul sito. E' importante quindi che la registrazione degli utenti e il caricamento di qualsivoglia contenuto sul sito siano preceduti dall'accettazione di un adeguato testo con i termini d'uso. Infine, se la piattaforma prevede anche la possibi-

16 Puntata 46 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

lità di svolgere attività di carattere commerciale (offerta di beni e servizi, transazioni monetarie...), è fondamentale verificare la sua compatibilità con la normativa in materia di commercio elettronico.[17]

### *26 Quando si verifica un plagio tra brani musicali?*

*In ambito musicale, quando si verifica un vero e proprio plagio? Ci sono dei parametri chiari per giudicare?*

A titolo di definizione, possiamo dire che il plagio è una forma di contraffazione qualificata e aggravata nella quale si verifica la riproduzione abusiva di un'opera altrui con appropriazione di paternità. Contrariamente a quanto si crede, non esistono dei parametri standardizzati e precostituiti per valutare se un brano musicale sia plagio di un altro. Bisogna quindi valutare caso per caso se il brano susciti nell'ascoltatore il riconoscimento di un pezzo coperto da diritto d'autore ad esso antecedente; e ciò dev'essere fatto considerando vari aspetti, quali la successione di note della linea melodica, la loro scansione ritmica, l'armonia in cui sono inserite e anche il loro effetto generale.

Secondo la giurisprudenza italiana "la parziale assonanza tra due composizioni musicali, casuale e limitata a poche battute, esclude che tra esse vi sia plagio, soprattutto quando esse si ispirano a diverse tradizioni musicali." Ci vuole quindi qualcosa in più di una semplice somiglianza; d'altronde in certi generi musicali (pensiamo al blues, alla musica popolare...) le combinazioni di note e accordi possibili non sono poi così innumerevoli. Dunque, nel caso

17 Puntata 44 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

di una controversia giudiziale per plagio, normalmente il giudice incarica un consulente tecnico (solitamente un docente di teoria musicale specializzato in questo tipo di consulti) di redigere una perizia giurata che confronti i due brani e verifichi l'eventuale contraffazione. Dopo di che il giudice, rileggendo e interpretando tale perizia alla luce dei principi del diritto d'autore, redige la sentenza.[18]

## *27 Se in un'opera non è indicato nulla sul copyright (come avviene spesso con i file che si trovano in Internet) vuol dire che è liberamente utilizzabile?*

Assolutamente no! E' un equivoco molto diffuso ma altrettanto pericoloso e infondato. Il diritto d'autore esiste anche in Internet e funziona secondo le stesse logiche del mondo off-line. Tra queste spicca una regola che non attiene solo al diritto ma anche al buon senso: se un'opera non l'abbiamo realizzata noi allora l'ha realizzata qualcun altro; dunque questo "qualcun altro" avrà dei diritti d'autore, al di là del fatto che lui abbia scelto di diffondere la sua opera attraverso Internet e che abbia provveduto a mettere nel sito chiare avvertenze per vietare l'utilizzo della propria opera.

Dunque, a meno che si tratti di un'opera caduta nel pubblico dominio o rilasciata con una licenza libera o di un caso di "libera utilizzazione" (consentita dalla legge), è sempre buona norma contattare il titolare dei diritti e chiedere il permesso prima di utilizzare il contenuto.

Poi, che Internet renda la condivisione e il riutilizzo del-

18 Puntata 27 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

le opere estremamente più facile, è tutt'altra questione; questione che però ha a che fare più con le scienze della comunicazione e la sociologia che con il diritto.[19]

## *28 Posso incidere una cover e diffonderla online?*

*Se incido la mia versione di un brano scritto da altri posso poi metterla online senza chiedere i diritti?*

La questione delle cover genera molti equivoci. Che piaccia o no, una cover è la riproposizione di un'opera scritta da altri. Ne consegue che, salvo il caso che si sia passati attraverso i canali ufficiali e si siano ottenute le relative licenze, non è consentito incidere e diffondere brani di altri autori. Il fatto che comunque la rete sia piena di cover realizzate da band e interpreti emergenti dipende da una generale "tolleranza" da parte dei detentori dei diritti, i quali nella maggior parte dei casi reputano che tali cover non li danneggino particolarmente, o addirittura che possano risultare utili a promuovere e diffondere la loro opera. Tuttavia, qualora vi imbarcaste in una produzione di respiro non amatoriale e con prospettive di sfruttamento commerciale, state tranquilli che prima o poi qualcuno vi farà presente la necessità di acquisire le necessarie autorizzazioni e pagare quindi le relative royalties.[20]

---

19 Puntata 54 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

20 Puntata 18 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

## *29 Se produco un CD di cover, a chi devo rivolgermi per avere le autorizzazioni sui diritti d'autore?*

*Sono un musicista che fa serate di pianobar. Vorrei realizzare un CD di tributo ai grandi cantautori italiani con i loro brani registrati secondo una mia originale reinterpretazione. Come faccio a chiedere autorizzazione? A chi mi devo rivolgere?*

Trattandosi di diritti d'autore (e non di diritti connessi) ed avendo in Italia un unico ente che si occupa dell'intermediazione dei diritti d'autore (la SIAE), non resta che rivolgersi agli uffici SIAE e chiedere tutta la modulistica. Questo è un caso di utilizzazione di opere dell'ingegno qualificate come "riproduzioni fonografiche" e il soggetto responsabile degli adempimenti in materia di diritti d'autore è il produttore fonografico. In un'apposita pagina del sito della SIAE sono spiegati gli oneri legati ai diritti d'autore che il produttore deve osservare prima di effettuare la stampa delle copie destinate alla distribuzione e l'elenco delle sedi SIAE abilitate a gestire pratiche di questo tipo. Al produttore, ai fini del rilascio della licenza di utilizzo delle opere incise sul CD, sarà quindi richiesto l'elenco delle opere utilizzate con l'indicazione del titolo, degli autori ed eventuali editori, della durata, degli interpreti ed esecutori, del proprietario della registrazione e dell'anno di prima pubblicazione.[21]

## *30 Posso creare un sito che raccolga testi di brani musicali?*

*Vorrei mettere su un sito in cui pubblicare i testi di tutte le*

21 Puntata 51 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

*band attive nella mia città e provincia. Ci sono problemi di diritti d'autore?*

I testi dei brani musicali sono a tutti gli effetti opere dell'ingegno, che in molti casi hanno dignità di opere letterarie autonome rispetto alla composizione musicale cui sono legate. Ciò comporta che non è consentito pubblicarli sul web senza espresso consenso del titolare dei diritti. A tal proposito si può citare un caso giurisprudenziale ad hoc, che ha visto opposte alcune case discografiche e una società di gestione siti web e nel quale il Tribunale di Roma (con ordinanza del 2 luglio 2010, R.G. 20682/10) ha stabilito che "è illecita la pubblicazione in rete di testi di canzoni coperti dal diritto d'autore di terzi che non l'abbiano autorizzata".[22]

### 31 Posso usare copertine di dischi e libri sul mio blog?

*Se in un blog si pubblicano recensioni proprie di libri o dischi e se ne usa l'immagine di copertina è necessario/sufficiente indicare la fonte della stessa (sito della casa editrice/discografica)?*

La recensione di un prodotto editoriale (libro, album musicale, film...) rientra pienamente nel raggio d'azione dell'art. 70 della legge sul diritto d'autore. Tale articolo recita al comma 1: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera [...]." Inoltre, da qualche anno è stato aggiunto

22 Puntata 34 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

all'articolo il comma 1-bis, il quale stabilisce che "è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro."

Quindi non si vedono particolari preoccupazioni per l'utilizzo della copertina dell'opera in un contesto puramente di informazione e critica come quello di un blog di recensioni. Come ulteriori accortezze, si segnala solo il restante comma 3 dello stesso articolo, in cui si precisa: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta." Quindi l'indicazione del link non è espressamente richiesta, ma è comunque una prassi consigliabile nel momento che si scrive sul web e non su testate cartacee.[23]

23 Puntata 17 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

# Capitolo 4
# Diritto d'autore: varie





## *32 Come funziona il copyright su immagini e fotografie? E' vero che i diritti durano meno?*

La legge italiana fa una strana distinzione tra opere fotografiche di carattere creativo e mere fotografie. Il fatto che un'immagine ricada in una o nell'altra categoria determina una sostanziale differenza nella portata e nella durata della tutela.

Se si tratta di opera fotografica la tutela è quella classica del diritto d'autore, come qualsiasi altra opera dell'ingegno di carattere creativo; dunque si applica il termine dei 70 anni dalla morte dell'autore. Se si tratta invece di una mera fotografia, ovvero una fotografia che non ha carattere creativo ma solo uno spirito di documentazione (ad esempio il reportage fotografico di una partita di calcio o di un congresso), allora la tutela è solo quella del diritto connesso e dura 20 anni dallo scatto.

Non è facile definire a priori quando una fotografia abbia o meno il requisito del carattere creativo; è necessario valutare caso per caso alla luce dei principi giurisprudenziali emersi nelle sentenze che in precedenza hanno deciso casi simili. Solitamente le immagini che mirano a immortalare eventi di intrattenimento o avvenimenti di cronaca non hanno un intento artistico-creativo ma più che altro un intento di documentazione e informazione;

quindi, salvo casi particolari, vengono normalmente considerate come semplici fotografie non creative.[24]

### *33 Una società o un'associazione può firmare un brano come autore?*

Come premessa è importante distinguere due concetti essenziali, che sembrano la stessa cosa ma che invece sono giuridicamente molto diversi: essere autori di un'opera da un lato, ed essere titolari di diritti d'autore dall'altro. L'autore è un individuo, persona fisica, che "partorisce" un'idea creativa e la estrinseca come opera dell'ingegno; diventa così automaticamente il titolare originario dei diritti d'autore sull'opera. Da quel momento può decidere di cedere i suoi diritti di utilizzazione a qualche altro soggetto (editore, etichetta discografica, produttore cinematografico...) che li gestirà al posto suo per tutta la durata del contratto di cessione.

Quindi difficilmente un ente può essere autore e titolare di diritti d'autore in via originaria; più facilmente sarà titolare di diritti d'autore in via derivata. Detto questo, è però possibile che alcuni autori creino insieme un'opera in modo che il contributo di ciascuno sia inscindibile. In quel caso tutti saranno coautori e dunque dovranno decidere come regolare i loro rapporti in merito all'esercizio dei diritti in comunione (eventualmente anche sotto forma di associazione).[25]

---

24 Risposta tratta dalle puntate 13 e 25 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

25 Risposta tratta dalla puntata 6 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

## 34 Se carico un brano su YouTube, la data di YouTube è una prova sufficiente?

*Se pubblico un mio brano su YouTube ma non l'ho depositato da nessuna parte, posso usare la data di pubblicazione di YouTube come attestato di fronte ad un giudice per dimostrare quando quel pezzo è stato da me creato?*

La risposta al quesito non può essere univoca e incontrovertibile per il semplice fatto che il giudice ha un'ampia discrezionalità nella valutazione delle prove addotte nel processo. Di certo quella può costituire una prova ammissibile e il giudice, una volta ammesso il mezzo di prova, potrà decidere di incaricare un perito tecnico-informatico che confermerà o meno che quel filmato è stato effettivamente caricato nella data indicata da Youtube. Il problema però è un altro: la controparte potrebbe eccepire che tale prova è troppo "debole" (ad esempio per il fatto che YouTube è un soggetto privato e non fa fede pubblica sulla datazione dei suoi contenuti) e addirittura presentare una prova più solida, come ad esempio una marcatura temporale, un deposito SIAE, un atto notarile. In quel caso il giudice non potrebbe far altro che basare la sua decisione sulla prova più solida tra quelle presentategli.[26]

## 35 Perché alcuni editori chiedono soldi per pubblicare libri?

*Ho scritto un romanzo erotico e l'ho sottoposto ad un editore. Pochi giorni dopo mi ha risposto dicendo che gli era piaciuto moltissimo e che l'avrebbe pubblicato nel giro di poco tempo; però io avrei dovuto pagare 2500 euro per la stampa. Ma non dovrebbe*

---

26 Puntata 15 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

*essere lui a pagare me per i diritti d'autore? E' una truffa?*

Tecnicamente non è una truffa, ma di certo non è un sintomo di grande serietà dell'editore. Come giustamente sottolineato, dovrebbe essere l'editore, in quanto imprenditore, ad assumersi il rischio imprenditoriale della pubblicazione di un'opera e a girare all'autore quanto a lui spettante in fatto di royalties. Questo è ciò che avviene nel mondo ideale. Nel mondo reale, invece, ci sono moltissimi casi in cui la pubblicazione di un'opera è un'operazione commercialmente molto rischiosa se non addirittura palesemente antieconomica. Ecco che il mercato si è popolato di editori (o forse dovremmo dire "pseudo-editori") che chiedono espressamente agli autori di assumersi in toto o in parte il rischio economico relativo alle spese di pubblicazione e distribuzione.

E' una prassi abbastanza frequente in ambito universitario, dove l'autore spesso ha bisogno di avere all'attivo alcune monografie per poter partecipare ai concorsi da ricercatore; ma nello stesso tempo è noto che tali monografie siano rivolte ad un pubblico molto ristretto di addetti ai lavori e quindi siano difficilmente commerciabili. Di conseguenza è l'autore stesso che deve attivarsi per trovare uno sponsor (ad esempio un'associazione, un ente di ricerca, l'università presso cui lavora), o in mancanza mettere mano al portafoglio in prima persona. Queste condizioni sono normalmente indicate nel contratto di edizione standard proposto da questi editori, dove appunto si trovano specifiche clausole in cui l'autore si impegna ad acquistare anticipatamente un certo quantitativo di copie. La truffa si verifica quando invece queste condizioni non sono così chiare e l'autore viene raggirato con l'esca del sicuro suc-

cesso letterario.[27]

## *36 Che cos'è il DRM (Digital Rights Management)?*

Con la locuzione Digital Rights Management (DRM), il cui significato letterale è "gestione dei diritti digitali", si intendono i sistemi tecnologici mediante i quali i titolari di diritto d'autore (e dei diritti connessi) possono tutelare, esercitare ed amministrare tali diritti nell'ambiente digitale.

Si tratta di misure di sicurezza incorporate nei computer, negli apparecchi elettronici e nei file digitali, consistenti nella possibilità di rendere protette, identificabili e tracciabili le opere dell'ingegno tutelate. Alla base del funzionamento dei DRM ci sono due elementi chiave: l'inserimento di metadati nel file, cioè dati nascosti leggibili solo attraverso specifici software; e la crittografia, cioè la possibilità di rendere leggibile il contenuto solo disponendo di una chiave di cifratura.

Tramite i DRM, i file audio o video vengono quindi codificati e criptati in modo da garantire una diffusione più controllata, rendere più difficile la duplicazione e consentirne un utilizzo che sia limitato (ad esempio solo per determinati periodi di tempo o per determinate destinazioni d'uso) e predefinito nella licenza d'accesso fornita agli utenti finali.[28]

---

27 Puntata 32 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

28 Risposta tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management.

## 37 Come si fa a verificare se un'opera è già caduta nel pubblico dominio?

Come regola generale, per scoprire se un'opera letteraria è effettivamente caduta nel pubblico dominio (e quindi ogni diritto d'autore su di essa è scaduto), devi accertarti che tutti i suoi autori siano morti da più di 70 anni solari. Nel caso invece di opere create non da singoli individui/persone fisiche ma da altre entità (persone giuridiche, ad esempio associazioni, società, enti pubblici) si calcolano 95 anni dalla prima pubblicazione. Questo è il termine vigente in tutti i paesi (molti) che aderiscono alla Convenzione di Berna. In alcune legislazioni si potrebbero trovare termini diversi quindi bisogna verificare caso per caso.

Non solo; in alcuni tipi di opere gli autori potrebbero essere molti (si pensi ad esempio ad un'opera cinematografica), dunque bisognerebbe verificare che siano scaduti i diritti di tutti i soggetti titolari. Dunque il quadro complessivo non è sempre facile da ricostruire.

Ci sono comunque degli utili servizi online che permettono di calcolare la durata dei diritti per ciascuna tipologia di opera e per ciascuna legislazione: il più noto è disponibile al sito www.outofcopyright.eu; oppure c'è anche www.publicdomainsherpa.com/calculator.html.[29]

## 38 Che cos'è l'equo compenso?

L'equo compenso, o contributo per la copia privata, è un contributo imposto ai produttori e agli importatori di prodotti elettronici finalizzati alla riproduzione o alla re-

29 Versione rimaneggiata dalla puntata 24 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

gistrazione di contenuti creativi come indennizzo sull'utilizzo e la copia privata delle opere protette da diritto d'autore.

La tariffazione può variare a seconda della legislazione delle singole nazioni. In generale, il compenso è dato da una parte del prezzo finale del prodotto sia per quanto riguarda gli apparecchi destinati alla registrazione, sia sui supporti di registrazione analogici e digitali quali CD-R, DVD-R, Hard disk, pen drive e schede di memoria; in tal caso esso viene calcolato in base alla capacità del supporto.

In Italia tale contributo viene prelevato all'atto della vendita del dispositivo e corrisposto alla SIAE, che poi dovrebbe occuparsi della sua ripartizione agli aventi diritto. L'equo compenso è dovuto dai soggetti che producono o importano nel territorio dello Stato qualsivoglia apparecchio o supporto idoneo per la registrazione di fonogrammi o videogrammi, con lo scopo di lucro. In caso di mancata corresponsione del compenso da parte del produttore o dell'importatore, è responsabile in solido per il pagamento anche il distributore.[30]

## *39 Un brano in mp3 regolarmente acquistato può essere ceduto o rivenduto?*

La risposta si cela tra le pieghe di un cavillo giuridico, che in realtà caratterizza gran parte della distribuzione di contenuti creativi nel web. Acquisire musica attraverso i più noti store online (iTunes, Amazon e simili) non equivale affatto ad acquistare un CD presso un negozio di dischi.

---

30 Risposta tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Equo_compenso.

I contenuti acquistati online sono regolamentati da una licenza nella quale, se qualcuno mai avesse voglia di leggerla attentamente, vengono chiariti i termini d'uso del servizio. Scopriremmo così che in realtà non abbiamo davvero "comprato" una copia digitale ma abbiamo solo comprato il diritto di accesso e di fruizione ad un contenuto creativo... il quale però rimane – in un certo senso – sotto il controllo del suo distributore (evitando quello che tecnicamente viene definito "esaurimento del diritto"). Non a caso, può accadere anche che, in situazioni particolari di violazione dei termini d'uso, il nostro account venga sospeso o chiuso e si perda così la possibilità di fruire dei contenuti acquisiti in precedenza; anche quelli regolarmente pagati.[31]

31 Puntata 12 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

# Capitolo 5
# SIAE: aspetti generali





### *40 Che cos'è la SIAE e quali sono le sue vere funzioni?*

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla gestione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. In particolare la SIAE, come prescritto dall'articolo 180 della legge 633 del 1941, agisce come ente intermediario tra il pubblico e i detentori dei diritti, occupandosi di: a) concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto; b) percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni; c) ripartire i proventi tra gli aventi diritto. Oltre a ciò può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno e può assumere, per conto dello Stato, di enti pubblici o privati, servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.[32]

### *41 Quando e da chi è stata fondata la SIAE?*

La SIAE nacque a Milano, presso Palazzo Marino, il 23 aprile 1882. Venne fondata in forma tipicamente associativa come Società degli autori, voluta principalmente da

32 Risposta tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Italiana_degli_Autori_ed_Editori.

scrittori, musicisti, drammaturghi, autori delle arti visive ed editori allo scopo di promuovere e salvaguardare la tutela del diritto d'autore.

La neocostituita SIAE ebbe in Cesare Cantù, già avanti con gli anni, il presidente onorario e nel poliedrico letterato-pittore Tullo Massarani il primo presidente effettivo. Nel primo Consiglio Direttivo figuravano, tra gli altri, l'editore Emilio Treves, i letterati Edmondo De Amicis, Francesco De Sanctis, Giosuè Carducci e i musicisti Antonio Bazzini e Giuseppe Verdi, oltre ad esperti di diritti d'autore, accademici, politici. Fra i suoi fondatori Arrigo e Camillo Boito, Ermanno Loescher, Cesare Lombroso, Terenzio Mamiani, Edoardo Sonzogno, Antonio Stoppani, Giovanni Verga e tre ministri dell'epoca (Domenico Berti, Pasquale Stanislao Mancini e Giuseppe Zanardelli).[33]

### *42 Quali sono le fonti normative dedicate alla SIAE?*

La normativa italiana che si occupa di SIAE consiste principalmente in alcuni articoli della legge sul diritto d'autore (Legge 633 del 1941, articoli da 180 a 182 ter), in alcuni articoli del decreto di esecuzione di tale legge (Regio decreto 1369 del 1942) e nella normativa interna dell'ente, cioè lo Statuto (ultima versione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e il Regolamento generale. Le prime due sono norme

33 Risposta tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_Italiana_degli_Autori_ed_Editori.

dello Stato, approvate con procedimento legislativo ordinario; le altre due sono norme interne alla SIAE, approvate dall'assemblea dell'ente (anche se comunque vengono controfirmate dai ministeri competenti).

### *43 La SIAE è un ente pubblico oppure è un'associazione privata?*

Storicamente la SIAE nasce a fine 1800 come associazione privata, formata da autori ed editori che decidono di "unire le forze" per gestire e tutelare al meglio i loro diritti. Nel tempo però ad essa vengono attribuiti vari poteri e funzioni che l'avvicinano sempre più ad un ente pubblico.

Nel 1999 il decreto legislativo n. 419 all'art. 7 la definisce "ente pubblico a base associativa" generando però alcune perplessità. Infatti, per costante ed univoca giurisprudenza, dal 1954 ad oggi, con innumerevoli decisioni uniformi, la SIAE è stata qualificata ente pubblico economico in quanto, pur rivestendo caratteristiche di perseguimento di funzioni pubbliche, agisce in forma di azienda, secondo regole civilistiche e con caratteristiche imprenditoriali." Con la legge 9 gennaio 2008 n. 2, in riforma della precedente normativa, la SIAE viene definita formalmente anche a livello legislativo "ente pubblico economico a base associativa". La nuova legge ha stabilito inoltre che a tutti gli atti della società vadano applicate le norme di diritto civile e non anche quelle del diritto pubblico e che tutte le controversie legali siano soggette alla giurisdizione dei giudici ordinari.

Secondo la definizione di Wikipedia "un ente pubblico economico è un ente pubblico che è dotato di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale

dipendente, il quale è sottoposto al rapporto d'impiego di diritto privato; essendo separato dall'apparato burocratico della Pubblica Amministrazione può adattarsi più facilmente ai cambiamenti del mercato, anche perché tali enti hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa commerciale, inoltre, devono iscriversi nel registro delle imprese. Rimane tuttavia il legame con la Pubblica Amministrazione in quanto gli organi di vertice sono nominati in tutto o in parte dai Ministeri competenti per il settore in cui opera l'ente e ai detti Ministeri spetta un potere di indirizzo generale e di vigilanza."[34]

## *44 Perchè si dice che la SIAE ha un monopolio?*

Il legislatore italiano ha ritenuto che fosse più opportuno che l'attività di intermediazione dei diritti d'autore fosse gestita da un unico ente. Infatti, l'art. 180 della legge 633 del 1941 stabilisce che "l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)." Ciò implica che sul territorio nazionale non è possibile svolgere questo tipo di attività; unica alternativa che rimane all'autore è quindi quella di gestire in autonomia i suoi diritti d'autore o quella di affidarsi ad

34 Puntata 28 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

un ente estero.

Da molti anni si discute dell'opportunità di questa scelta, specie in un mercato della comunicazione e delle produzioni culturali ormai globalizzato. Di recente l'Unione Europea si è mossa nella direzione della liberalizzazione di questo mercato, quindi non è da escludere che anche l'Italia dovrà prima o poi rivedere questo impostazione.

## *45 Gli ispettori SIAE sono pubblici ufficiali?*

Sì, ma solo nell'esercizio delle loro funzioni di controllo. Infatti, la SIAE, pur nascendo come entità associativa di autotutela degli interessi economici degli autori, ha poi visto una trasformazione in ente pubblico e un progressivo ampliamento delle sue funzioni grazie ai vari interventi legislativi che le hanno attribuito veri e propri poteri di controllo e ispezione. Ne consegue che per giurisprudenza costante gli ispettori SIAE (indipendentemente che svolgano la loro attività in via subordinata o volontaria, retribuita o a titolo gratuito) debbano essere intesi come pubblici ufficiali, in quanto svolgono specifiche funzioni pubbliche (di carattere amministrativo e tributario), con redazione di verbali e atti certificativi autoritativi, ai sensi dell'art. 357 codice penale (norma che definisce il concetto di "pubblico ufficiale").[35]

35 Puntata 26 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit (versione rimaneggaita).



# Capitolo 6
# SIAE: lato autori





## *46 E' obbligatorio iscriversi alla SIAE?*

Premesso che non vi è alcun obbligo giuridico di iscrizione alla SIAE, bisogna tener presente che l'iscrizione alla SIAE non è mai strettamente necessaria, ma in alcuni casi vivamente consigliabile.

E' difficile definire a priori quando arrivi il momento di iscriversi; bisogna analizzare le esigenze del caso concreto. Rimanendo su un piano meramente monetario, l'iscrizione ha senso solo dal momento in cui i costi di iscrizione sono inferiori a quanto un autore crede di poter incassare come proventi SIAE dalle sue opere. Sarebbe infatti una beffa trovarsi a dover versare alla SIAE più denaro di quanto si raccoglie. Bisogna quindi riuscire a fare una stima abbastanza affidabile di quanto sia il potenziale "giro d'affari" che un autore può generare affidando la raccolta dei diritti d'autore alla SIAE.

Inoltre è importante tener presente che l'iscrizione (propriamente, associazione; ovvero l'ingresso come vero e proprio socio dell'ente) non è l'unica forma con cui è possibile far gestire i propri diritti alla SIAE; esiste anche la forma del mandato.[36]

---

36 Puntata 1 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

## 47 Che differenza c'è tra il concetto di "registrazione opere" e il concetto di "deposito opere"?

E' questo un dubbio su cui si creano moltissimi equivoci. E' importante non confondere il "deposito" di un'opera presso SIAE ai fini di ottenere una prova di paternità con la "registrazione" di un'opera presso SIAE affinché SIAE si occupi della gestione dei diritti sull'opera. Si tratta di due cose separate e non sovrapponibili.

Nella prima situazione, SIAE si occupa asetticamente di prendere in deposito copia di un'opera e rilasciare ricevuta con data certa affinché l'autore abbia una prova solida di anteriorità; questo servizio, benché tutt'ora attivo, è diventato obsoleto con l'avvento di sistemi digitali di marcatura temporale dei file, con i quali si può apporre la data certa su un file sotto forma di metadati. Nella seconda situazione invece gli autori che si sono associati alla SIAE o che hanno sottoscritto un contratto di mandato registrano le loro opere (volgarmente, "depositano") nel database di SIAE. Da quel momento è SIAE ad occuparsi dell'intermediazione e della gestione dei diritti su quelle opere.

## 48 Che rapporto c'è tra royalties e proventi SIAE?

Si tratta di due forme di remunerazione indipendenti l'una dall'altra. Le cosiddette royalties sono le percentuali sulle vendite che l'etichetta discografica garantisce agli autori nei limiti di quanto previsto dal contratto di cessione dei diritti. Esse vengono versate dall'etichetta agli autori sulla base di rendiconti periodici del venduto.

I proventi SIAE sono invece le somme derivanti dalle

utilizzazioni che vengono fatte dell'opera in tutti i vari circuiti in cui la SIAE svolge la sua attività di controllo e di raccolta (ad esempio, le esecuzioni nei locali pubblici, i passaggi in radio, le sincronizzazioni come sottofondo ad opere video, etc.). Questi proventi vengono versati dalla SIAE all'autore (che abbia ovviamente instaurato con l'ente un rapporto come associato o come mandante) sulla base di un resoconto periodico.[37]

### 49 Si può fare a meno del deposito SIAE e usare servizi alternativi?

*Ho avuto modo di sperimentare sistemi "alternativi" di deposito di opere come ad esempio Patamu o Copyzero. Come funzionano e che validità hanno?*

Questi sistemi funzionano sulla base della cosiddetta marcatura temporale di file, ovvero quel procedimento digitale che permette di inserire all'interno di qualsiasi file una stringa di metadati indicante una data certa. Si tratta quindi di un modo per dimostrare che un determinato file è effettivamente esistito ad una determinata data (e ora); e ciò, nell'ambito di un accertamento sulla paternità di un'opera, permette al legittimo autore di dimostrare – in parole povere – di essere arrivato prima di tutti gli altri pretendenti. In realtà è una cosa che ormai possiamo fare tutti, anche senza il tramite di soggetti esterni; basta dotarsi di un dispositivo di firma digitale e di marcatura temporale (o anche di una casella PEC), contrassegnare il file con la data certa, conservarlo e "sfoderarlo" come prova qualora qualche furbetto voglia appropriarsi della nostra opera.

---

37 Puntata 3 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

Sistemi come Patamu, Copyzero e simili, non fanno altro che apporre al posto nostro la marca temporale, e restituirci il file. Sta poi a noi conservarlo e presentarlo come prova al giudice nel caso di controversia legale. Niente di più. Un simile risultato è ottenibile attraverso l'autoinvio di un messaggio PEC (con ricevuta completa) contenente in allegati i file delle opere da datare.

Quello che però è importante sempre ricordare è che non sono questi sistemi a far nascere i nostri diritti d'autore. I diritti nascono e sono tutelabili fin dall'atto della creazione dell'opera; questi sistemi non fanno altro che darci uno strumento di prova in più in caso di controversia sulla paternità.[38]

### *50 Che differenza c'è tra i vari sistemi di deposito digitale di opere (come Patamu, Copyzero e simili) e il deposito in SIAE?*

La differenza più vistosa è il prezzo: non meno di 65 euro a deposito nel caso di deposito SIAE; zero o solo pochi euro nel caso di questi servizi – per così dire – alternativi.

Dal punto di vista più strettamente giuridico una differenza di fondo è innanzitutto che quei sistemi non realizzano un vero e proprio deposito. Infatti, come abbiamo già spiegato, non fanno altro che apporre una marcatura temporale e restituirci il file. Un'altra differenza sta nel fatto che questi sistemi sono gestiti da soggetti privati mentre il deposito SIAE è gestito da un ente pubblico (che tra l'altro è preposto per legge ad attività di controllo e gestione del diritto d'autore). Detto questo, visto che la funzione di tut-

38 Puntata 8 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

ti questi sistemi (marcatura temporale digitale o deposito SIAE) è semplicemente quella di avere una datazione certa di un'opera e di fornire al titolare dei diritti un mezzo di prova, non vi è grande differenza tra i vari sistemi; anche perché la marcatura temporale viene sempre e comunque validata da un ente certificatore pubblico.[39]

### 51 Invece che alla SIAE, conviene iscriversi ad una collective estera?

*Può convenire iscriversi ad una collecting society estera se si è residenti e operanti in Italia e magari si ha un bacino di utenti principalmente italiani?*

E' molto difficile fornire una risposta netta e univoca a questo quesito. Le variabili in gioco sono davvero moltissime e bisogna valutarle tutte per verificare se vi è o no convenienza: dal tipo di opere prodotte, alla dimensione del repertorio, dal bacino di utenti alle questioni fiscali. Di certo in ambito europeo a livello di efficienza organizzativa e burocratizzazione ci sono soluzioni migliori rispetto alla SIAE. E dal punto di vista giuridico bisogna tenere presente che, stante l'esclusiva riservata per legge alla SIAE e in virtù del principio del diritto comunitario di libera circolazione delle attività e dei servizi, l'unico modo per servirsi di una collective diversa dalla SIAE è proprio quello di iscriversi presso una sua corrispondente attiva in altro paese dell'UE.[40]

39 Puntata 9 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

40 Puntata 23 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

## 52 Sono iscritto alla SIAE, ma non ho pagato la quota annuale: cosa succede?

*Sono iscritto alla SIAE come autore sezione musica; a causa della non attività nel settore musica non ho più effettuato i versamenti della quota annuale. Cosa succede a chi come me non continua a pagare la quota annua?*

Innanzitutto è il utile ricordare che la SIAE è a tutti gli effetti un'associazione e come tutti gli enti di carattere associativo colui che si iscrive, all'atto dell'iscrizione, accetta implicitamente le regole interne dell'ente (solitamente contenute nello statuto sociale). Il quesito trova risposta nell'art. 4 dello statuto della SIAE, dove si legge che "gli Associati sono tenuti al pagamento del contributo annuale nella misura determinata dal Consiglio di gestione. Il mancato pagamento del contributo annuale è causa di decadenza dell'Associato dal rapporto associativo". E il successivo art. 5 specifica che "la decadenza discende automaticamente dal mancato pagamento per un esercizio del contributo associativo. La causa di decadenza è accertata dal Consiglio di gestione. L'esclusione è decisa con deliberazione motivata del Consiglio di gestione."[41]

## 53 Se mi cancello dalla SIAE, continuo a prendere i diritti sui brani dichiarati in passato?

*Sono stato iscritto SIAE per diversi anni ma ora è diventato antieconomico e quindi pensavo di cancellarmi. Che cosa succederà con i brani dichiarati in passato? Continuerò a ricevere i compensi?*

41 Puntata 7 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

A rigor di logica, no. La cessazione della qualità di associato comporta anche cessazione della possibilità di usufruire dei servizi di SIAE. Sarebbe come non rinnovare la tessera della palestra però pretendere di continuare a usare gli attrezzi in essa presenti. SIAE versa comunque i proventi raccolti fino alla data dell'effettiva cessazione del rapporto con l'autore.

Un'alternativa potrebbe essere il passaggio dallo status di associato a quello di mandante, con cui si dà mandato per la gestione delle opere senza diventare associato. Questa soluzione nella sostanza non è molto diversa se non per l'entità della quota annua a carico dell'autore (meno della metà della quota da associato) e per l'assenza di diritto di voto in assemblea.

Dunque, con la cancellazione dell'autore, i brani dichiarati in passato tornerebbero ad essere brani "non gestiti" da nessuna collecting society e si potrà eventualmente decidere se dichiararli presso un'altra società estera o semplicemente rinunciare ai proventi SIAE da essi derivanti. Si tenga presente comunque che ciò non significa affatto che l'opera risulterebbe non più tutelata; semplicemente si perderebbe la possibilità di remunerarsi sfruttando l'intermediazione di una società di gestione.[42]

42 Puntata 52 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.



# Capitolo 7
# SIAE: lato utilizzatori





### *54 Bisogna pagare la SIAE anche se si suona musica non SIAE?*

Questo è uno dei temi più caldi e dibattuti. Giustamente viene spesso da chiedersi perché si dovrebbero versare dei soldi alla SIAE se la SIAE non ha nulla a che fare con la musica suonata in quell'occasione. Il problema però sta in una sorta di "presunzione" secondo cui, essendo il repertorio musicale gestito dalla SIAE davvero immenso (si pensi che gestisce anche gli autori del resto del mondo, attraverso accordi con le *collecting society* estere), si presume che sostanzialmente in uno spettacolo di 2-3 ore qualche brano tutelato dalla SIAE ci scappi quasi sicuramente. E visto che l'unico modo per verificare se davvero non ci è scappato è quello di chiedere comunque la compilazione del programma musicale (borderò) ed eventualmente registrare la serata, ecco che i responsabili degli uffici SIAE spesso applicano un'interpretazione molto conservatrice delle regole (che – bisogna dirlo – sono tutt'altro che chiare).

Si tratta però di un approccio davvero troppo rigido e che viene percepito come ingiusto da molti musicisti e organizzatori di eventi basati su musica indipendente e non gestita da SIAE, dato che in linea di principio la SIAE non ha nulla da pretendere in quei casi.

Dunque, è necessario che colui che si occupa delle pratiche SIAE per un evento di questo tipo, presenti con chia-

rezza la situazione all'ufficio SIAE e chieda con fermezza di non essere costretto a pagare somme forfait se non strettamente dovute. Sul sito lasiae.blogspot.it sono pubblicati alcuni suggerimenti per muoversi correttamente in queste occasioni.[43]

## 55 Può succedere di ricevere richieste di denaro da enti diversi dalla SIAE?

*Ho un negozio di solarium ed estetica. Ho letto che alcuni commercianti come me, pur avendo pagato regolarmente la SIAE, hanno ricevuto richieste di denaro da parte di altri enti. Com'è possibile?*

La SIAE opera in regime di monopolio nel campo della gestione dei diritti d'autore e della raccolta dei relativi proventi. Tuttavia nelle registrazioni fonografiche (siano esse fruite attraverso la radio, la tv e internet oppure per mezzo di cd, dvd, file mp3) non c'è solo il lavoro autoriale in senso puro (quello di coloro che hanno scritto i brani musicali), ma anche il lavoro di altri soggetti che hanno in un certo senso "confezionato" il brano per renderlo effettivamente fruibile dal pubblico: mi riferisco agli interpreti, agli esecutori, ai produttori discografici... Tutti questi soggetti sono titolari dei cosiddetti diritti connessi, che sono diritti del tutto indipendenti rispetto ai diritti d'autore in senso puro.

Nel campo della gestione e raccolta dei diritti connessi non vi è monopolio, dunque esistono varie entità che si occupano di questo aspetto: SCF, Itsright, IMAIE sono i nomi

43 Puntata 20 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit (versione rimaneggiata e aggiornata).

più noti. Di conseguenza può avvenire che uno di questi soggetti si faccia vivo chiedendo conto della parte di diritti che gli compete, anche se abbiamo già versato alla SIAE quanto dovuto relativamente ai diritti d'autore.[44]

## *56 Perché devo pagare una tassa alla SIAE quando compro un cellulare?*

*Ho letto in rete di una nuova legge sul cosiddetto compenso per copia privata, che in pratica applica una tassa sull'acquisto di un telefonino o di un tablet. Ma che senso ha questa cosa?*

Come premessa bisogna precisare che tecnicamente non si tratta di una vera e propria tassa ma appunto di una somma riconducibile a compensi per diritti d'autore: appunto il cosiddetto equo compenso per copia privata. Anche se poi, di fatto, essa si comporta più come un'imposta che come un compenso. La ratio (un po' perversa) di questo strumento sta nell'idea che qualsiasi dispositivo atto alla memorizzazione di file (quindi non solo cellulari e tablet, ma anche chiavette USB, hard disk, lettori mp3) sarà molto probabilmente utilizzato per memorizzare opere dell'ingegno coperte da diritto d'autore. Una volta si usavano le cassette VHS o le audiocassette; adesso si usano questi dispositivi digitali molto più performanti e capienti. Un presupposto non sempre vero dato che molti utenti utilizzano gran parte di queste memorie per archiviare propri dati (fotografie, filmati...) e non per copiare opere di altri autori. Ad ogni modo, partendo da quel presupposto, il legislatore ha previsto che una percentuale sul prezzo di vendita di questi dispositivi (stabilita per legge

44 Puntata 31 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

e calibrata sulla capienza del dispositivo) venga prelevata alla fonte e versata alla SIAE, la quale con i suoi oscuri criteri statistici dovrebbe ridistribuire tali introiti agli autori. Nell'ottica di SIAE, si tratta di uno strumento forse un po' forzato ma anche dell'unico modo per "indennizzare" gli autori dell'attività di copia privata delle loro opere che viene spesso fatta sui dispositivi digitali.[45]

## *57 E' vero che non si paga più la SIAE per i concerti sotto le 200 persone?*

Nonostante in rete siano girate varie versioni distorte della notizia, la legge in questione (il cosiddetto "Decreto Valore Cultura" convertito in legge il 3 ottobre 2013) non ha affatto toccato l'aspetto del diritto d'autore. La liberalizzazione riguarda unicamente gli aspetti amministrativi e quindi agisce solo sulle licenze e autorizzazioni che normalmente devono essere richieste al Comune di competenza dall'organizzatore di uno spettacolo (licenza di pubblico spettacolo, occupazione suolo pubblico, agibilità strutture, etc.). L'assetto delle pratiche SIAE non è stato oggetto del decreto.[46]

## *58 Devo pagare la SIAE anche in occasione di una festa privata, come ad esempio un matrimonio o una prima Comunione?*

L'articolo 15 della legge 633 del 1941, recentemente riformato, si occupa di definire il diritto esclusivo di esegui-

45 Puntata 37 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

46 Risposta tratta dalla puntata 29 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

re, rappresentare o recitare in pubblico; cioè, tra i vari diritti spettanti all'autore, quello che entra in gioco in tutte le esecuzioni e rappresentazioni di fronte ad un pubblico fisicamente presente. Lo stesso articolo si preoccupa di precisare il concetto di "pubblico" che può effettivamente essere passibile di interpretazioni molto elastiche. Al comma 2 si legge: "Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente: a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero; b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse."

Per rispondere al quesito bisogna riflettere specialmente sulle parole "cerchia ordinaria della famiglia". Occasioni come matrimoni o prime Comunioni spesso coinvolgono più di quella manciata di persone che può essere considerata "cerchia ordinaria" e dunque viene considerata un'occasione in cui si fruisce di musica in un contesto pubblico.

La SIAE classifica questo tipo di eventi come "Trattenimenti Privati Gratuiti", ovvero festeggiamenti a carattere privato nel corso dei quali avvengono esecuzioni di brani musicali appartenenti al repertorio SIAE; e per essi prevede specifiche tariffe. Si va da un minimo di circa 100 euro (più tasse e commissioni) per eventi sotto le 100 persone che prevedano solo ascolto di musica; e si arriva a quasi 600 euro (più tasse e commissioni) per eventi oltre le 300 persone con momenti di ballo.[47]

---

47 Puntata 59 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.



# Capitolo 8
# SIAE: varie





## *59 A cosa servono di preciso i bollini SIAE?*

L'idea di bollinare i supporti contenenti opere creative nasce tra gli anni 80 e gli anni 90 con lo scopo di sconfiggere il fenomeno della diffusione di copie "pirata". In quegli anni infatti, la tecnologia iniziava a raggiungere una precisione e una diffusione tali da rendere molto facile la realizzazione di copie abusive di CD, audiocassette, videocassette, e successivamente anche DVD e supporti per videogiochi, che fossero però davvero simili agli originali. Si pensò quindi di introdurre l'obbligo (a carico dei produttori) di contraddistinguere le copie originali con appositi contrassegni adesivi rilasciati dalla SIAE e riportanti alcuni dati identificativi dell'opera e del relativo produttore.

Di conseguenza, nel momento in cui si decide di produrre e distribuire al pubblico (anche a mero titolo di omaggio) supporti contenenti opere dell'ingegno, la buona norma vorrebbe che colui che si fa carico della produzione (che può essere anche un'associazione, un ente pubblico, una persona fisica, o l'autore stesso) si rechi presso una sede SIAE, compili alcuni moduli con le informazioni relative a quella specifica produzione e versi una piccola somma commisurata al tipo e al numero di contrassegni richiesti. Una volta ricevuti i contrassegni, il produttore deve attaccarli alle confezioni di ogni singola copia distri-

buita al pubblico.

Da quel momento, in teoria, ogni copia di quella produzione rinvenuta priva di tale contrassegno, dovrebbe essere considerata come copia non proveniente dal suo legittimo produttore e quindi non autorizzata.[48]

### *60 Cosa rischio se vendo un cd della mia band senza bollino SIAE?*

Ai sensi dell'art. 171 ter della legge 633/41 (ovvero la legge sul diritto d'autore), chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo di radio o televisione con qualsiasi procedimento, supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, per i quali è obbligatoria l'apposizione del contrassegno (comunemente detto "bollino") da parte della SIAE e lo fa utilizzando supporti privi di tale contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro se il fatto è commesso per uso non personale. Inoltre, lo stesso articolo, al comma 3, aggiunge che "la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità". Dunque, tre sono gli elementi che bisogna prendere in considerazione per comprendere la portata di queste sanzioni: il fine di lucro, l'uso non personale e la tenuità del fatto. E per una definizione di questi tre elementi fondamentali non si può

48 Risposta tratta dal libro "Capire il copyright" di S. Aliprandi (www.aliprandi.org/capire-copyright), cap. 3, par. 8.3.

far altro che guardare la giurisprudenza (ovvero i principi interpretativi derivanti dalle sentenze dei giudici).[49]

### *61 Devo apporre il bollino sui cd anche se i diritti d'autore dei brani non sono gestiti dalla SIAE?*

Si, d'altronde il contrassegno SIAE (anche detto "bollino") ha poco a che fare con la tutela e gestione dei diritti d'autore delle opere contenute nel supporto. Si tratta più che altro di un sistema di controllo sull'originalità del supporto; in altre parole, la presenza del bollino su un supporto segnala al pubblico che quel CD o DVD proviene regolarmente dal suo produttore. Tale normativa è nata infatti a cavallo tra gli anni 80 e 90 quando iniziarono a diffondersi esemplari di musicassette, CD, VHS non originali che però potevano trarre in inganno i consumatori sulla loro originalità e provenienza.

Inoltre l'art. 181 bis della legge 633/1941 rende obbligatoria l'apposizione del bollino "su tutti i supporti contenenti opere dell'ingegno e che siano destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro." Dunque non vi è alcun legame col regime di gestione dei diritti delle opere contenute nel supporto; affinché sia necessaria l'apposizione del bollino, è sufficiente che il supporto contenga opere dell'ingegno di qualsiasi tipo (anche con diritti d'autore scaduti, come ad esempio le opere di musica classica) e che sia distribuito in Italia.[50]

---

49 Puntata 4 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

50 Puntata 5 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

## *62 Il bollino SIAE va messo anche sui cd omaggio?*

Il contrassegno SIAE (anche detto "bollino") è obbligatorio anche su copie distribuite a titolo gratuito. Non a caso esistono due tipi di bollini: quelli per copie destinate alla vendita (che costano 0,0310 euro cad.) e quelli per copie omaggio (che costano 0,0181 euro cad.).

Vi è poi un'ulteriore barriera: nella maggior parte dei casi, le aziende che si occupano della duplicazione dei supporti audio e video, per non incorrere in sanzioni, non accettano di avviare il lavoro fino a quando il committente non consegna loro il rotolino con i bollini. E' questo uno dei motivi che porta molte etichette a commissionare la stampa dei supporti ad aziende basate fuori dall'Italia (anche se comunque, nel momento dell'importazione e distribuzione su territorio Italiano, la bollinatura rimane obbligatoria). L'unico caso di esonero dall'applicazione del bollino è quello dei supporti che contengano solo software (senza altri contenuti multimediali), a condizione che il produttore dei supporti abbia preventivamente compilato e consegnato alla Siae un apposito documento (chiamato "Dichiarazione Identificativa Sostitutiva").[51]

## *63 Posso riadattare in teatro scenette viste in televisione?*

*Siamo una compagnia teatrale indipendente, nata a scopo di mero hobby. Vorremmo mettere su uno spettacolo con scenette liberamente tratte da classici della comicità televisiva (Totò, Walter Chiari, Vianello...). Come dobbiamo comportarci a livello*

51 Puntata 11 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

*di diritti d'autore?*

Innanzitutto è necessario verificare chi sono gli effettivi autori di queste scenette. Non sempre i grandi interpreti della TV e del teatro sono anche autori dei loro pezzi. Può essere ad esempio che questi famosi attori abbiano interpretato scene tratte da commedie anche piuttosto vecchie, i cui diritti d'autore siano già scaduti. In quel caso ovviamente non ci sarebbe alcun problema e, dopo esservi accertati dell'avvenuta scadenza di tutti i diritti, potrete liberamente rappresentare l'opera.

Molto diverso sarebbe invece il caso in cui entrino in gioco opere i cui diritti d'autore sono tutt'ora tutelati. Solitamente nei titoli di coda della trasmissione TV sono indicati (anche se molto velocemente) tutti gli autori coinvolti. Quei nomi saranno quelli che dovremo fornire all'atto della richiesta del permesso SIAE per la messa in scena dello spettacolo. In tal sede sarà l'agente SIAE a indicarci quale quota dovremo versare e a quale titolo. Se si tratta di uno spettacolo di carattere amatoriale (come quelli comunemente organizzati presso piccoli teatri, parrocchie, palestre) la somma da versare corrisponderà ad un forfait comprensivo di tutto.[52]

52 Puntata 39 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

# Capitolo 9
# Branding e tutela del marchio





## 64 Che cos'è il marchio?

Il marchio, in diritto, indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.

In linea generale, si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo di registrazione dinanzi ad apposito ufficio, gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa, mentre il titolare del marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà che il preuso esteso. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.[53]

## 65 Che cos'è la ditta?

La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore e lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio di un'attività d'impresa. A norma dell'articolo 2563 del codice civile italiano il nome prescelto per questo segno distintivo può

53 Risposta tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Marchio.

coincidere con il nome civile dell'imprenditore o può essere liberamente scelto da quest'ultimo.

La ditta non deve essere uguale a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata. Chi ha adottato per primo una data ditta ha il diritto all'uso esclusivo della stessa, chi adotta ditta uguale o simile è costretto ad integrarla o modificarla.[54]

### 66 Che cos'è l'insegna dal punto di vista giuridico?

L'insegna è lo strumento, in genere una scritta, atto a contraddistinguere e a indicare al pubblico i locali o il luogo di svolgimento di un'attività economica. Si tratta quindi di un segno distintivo (anch'esso disciplinato dal Codice Civile all'articolo 2563) di indiscussa importanza per chi gestisce un locale, un bar, un cinema, una sala concerti. Pensiamo ad esempio a nomi storici come il "Roxy bar" di Bologna cantato dalla celebre canzone di Vasco e ad altri locali famosi, che fanno del loro nome e quindi anche della loro insegna una leva strategica.

### 67 Quali sono le fonti normative del diritto dei marchi?

La normativa italiana che si occupa di marchio e più in generale di segni distintivi consiste principalmente in alcuni articoli del Codice Civile, ovvero in quelli che si trovano nel  Libro Quinto, Titolo VIII, dedicato all'azienda. Più precisamente si tratta degli articolo da 2563 a 2568

54 Risposta tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Ditta.

per quanto riguarda ditta e insegna; degli articoli da 2569 a 2574 per quanto riguarda il marchio. Tuttavia gran parte della disciplina relativa al marchio è oggi contenuta nell'apposita legge speciale, che in questo caso è il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 30 del 2005) e più precisamente negli articoli da 7 a 28.

### *68 Il nome di una band può essere considerato un marchio e tutelato come tale?*

È difficile fornire un inquadramento giuridico univoco del nome di una band o di un progetto musicale, dato che la legge italiana non ha una norma che se ne occupi specificamente. Ad ogni modo, la giurisprudenza, a seconda delle circostanze, lo ha avvicinato ad altre fattispecie previste dall'ordinamento, applicandovi i relativi principi giuridici.

Il più delle volte è possibile considerare il nome di una band alla stregua della "ditta", che è un segno distintivo disciplinato dagli articoli 2563 e seguenti del codice civile e che sostanzialmente rappresenta il nome al di sotto del quale un'impresa svolge la sua attività. In alcuni casi specifici, il nome della band può anche assurgere allo status di vero e proprio marchio registrato (se appunto vi è una formale registrazione all'ufficio marchi) oppure come semplice marchio di fatto. Inoltre, dal punto di vista del diritto d'autore, l'ordinamento italiano prevede un riconoscimento e una forma di tutela per lo pseudonimo o il nome d'arte degli autori (a tal proposito si veda l'art. 8, comma 2, della legge 633/41) e per il nome proprio degli artisti interpreti ed esecutori (art. 83 della stessa legge).[55]

55 Puntata 43 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

## 69 Posso utilizzare il logo della mia band sui gadget anche se non è un marchio registrato?

*La mia band ha una discreta notorietà a livello locale e volevamo realizzare magliette e berretti con il nostro logo da distribuire come gadget. Però non abbiamo mai registrato il marchio. È un problema?*

Il logo di una band può in alcuni casi essere considerato un vero e proprio marchio. I diritti di tutela di un marchio si acquisiscono pienamente con la registrazione dello stesso che può essere fatta solo a livello nazionale, oppure a livello europeo o addirittura a livello internazionale (con costi via via maggiori). Tuttavia la legge prevede che, a certe condizioni, si riconosciuta una tutela anche al marchio di fatto, cioè ad un marchio che, pur non essendo stato formalmente registrato, è effettivamente usato come segno distintivo. La tutela del marchio di fatto è ovviamente "meno forte" e dà meno certezze al suo titolare sul piano probatorio; può comunque essere sempre invocata di fronte a un giudice.

Ne consegue che, se siete sicuri che il logo da voi utilizzato è originale e non rischia di confondersi con qualche altro marchio preesistente, potete tranquillamente utilizzarlo anche per attività di merchandising. Ad ogni modo è consigliabile procedere quanto prima alla registrazione presso l'Ufficio Marchi e Brevetti, così da stare maggiormente tranquilli.[56]

56 Puntata 50 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

## 70 Si possono mostrare loghi e marchi nei videoclip?

*Possono esserci problemi se in un videoclip musicale si mostrano marchi e loghi di aziende, come quelli di strumenti e amplificatori?*

E' difficile dare una risposta a priori, perché bisognerebbe analizzare nel dettaglio il singolo caso. Ad ogni modo, possiamo dire in linea di massima che sono due gli aspetti da tenere in considerazione: il diritto dei marchi e il diritto della pubblicità. Secondo il diritto dei marchi, non dovrebbero esserci problemi perché vi è un nesso di necessità tra i loghi di amplificatori e chitarre e il videoclip musicale: se il videoclip ritrae dei musicisti che suonano è ovvio che non si può fare a meno di mostrare la loro strumentazione. Ne consegue che i titolari dei relativi marchi difficilmente potrebbero aver qualcosa da ridire.

Diversa potrebbe essere la questione dal punto di vista del diritto della pubblicità. Infatti, qualora le riprese del videoclip indugiassero in maniera eccessiva ed artefatta sui loghi, lasciando palesemente in secondo piano la band, potrebbe emergere un problema di pubblicità indiretta, ovvero quel tipo di pubblicità che compare in spazi non prettamente pubblicitari, senza essere segnalata come tale, e che quindi può trarre in inganno e creare confusione nel consumatore.[57]

57 Puntata 33 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

## *71 Posso utilizzare una licenza Creative Commons per un logo?*

*Mi occupo di grafica e ho realizzato un logo per un'associazione culturale non-profit. Pensavo di applicarvi una licenza Creative Commons per renderlo più liberamente riutilizzabile e riproducibile: è possibile?*

Nonostante ci siano stati esempi (specie in seno ad alcuni progetti del mondo open source), bisogna dire che non ha molto senso applicare una licenza CC ad un logo. Lo scopo di un logo non è quello di essere ammirato in quanto opera grafica (nonostante alcuni abbiano un indiscutibile livello di creatività) ma quello di individuare un prodotto commerciale, un'azienda, un progetto, una band. Di conseguenza la sua tutela giuridica rientra più opportunamente nell'ambito del diritto dei marchi e dei segni distintivi. Le licenze Creative Commons sono invece licenze che si basano squisitamente sul diritto d'autore, e quindi sottostanno a logiche completamente diverse.[58]

---

58 Puntata 49 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

# Capitolo 10
# Creative Commons: aspetti generali





## 72 *Cos'è Creative Commons?*

Creative Commons è una "charitable corporation" con sede negli Stati Uniti. L'idea alla base di Creative Commons è che alcune persone potrebbero non voler esercitare tutti i diritti di proprietà intellettuale che la legge conferisce loro. Crediamo che esista una richiesta inascoltata di uno strumento facile ma affidabile per comunicare al mondo "Alcuni diritti riservati" o addirittura "Nessun diritto riservato".

Molte persone pensano da tempo che il diritto d'autore in stile "Tutti i diritti riservati" non li aiuti ad ottenere la notorietà e l'ampia distribuzione che vogliono. Molti imprenditori e artisti, per assicurarsi un ritorno dal loro investimento creativo, preferiscono affidarsi a modelli di business innovativi piuttosto che a un diritto d'autore forte. Altri ancora vogliono contribuire e partecipare al patrimonio intellettuale comune. Qualsiasi siano le ragioni, è chiaro che molti cittadini della Rete vogliono poter condividere le proprie opere - e il potere di riutilizzarle, modificarle o distribuirle - a condizioni meno restrittrive. Creative Commons intende aiutare le persone ad esprimere il loro desiderio di condivisione offrendo al mondo, gratuitamente, degli strumenti in tal senso.[59]

---

59 FAQ 48 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

### 73 Quali sono i problemi che Creative Commons intende risolvere?

Con l'avvento della rivoluzione digitale e di Internet, è improvvisamente divenuto possibile distribuire opere in una varietà di formati di qualità molto alta, spesso professionale; è possibile collaborare anche tra contesti diversi; ed è possibile creare nuove opere, opere derivate o collettive ad un livello globale, in modo decentralizzato e ad un costo relativamente basso.

Ciò offre un'enorme ed inedita opportunità per stimolare la creatività e la produzione di sapere. Più le persone sono interconnesse e comunicano, più diventa facile ottenere esattamente i contenuti di cui si ha bisogno, così come risolvere problemi grazie alla cooperazione resa possibile dall'interconnessione. La convergenza delle tecnologie e dei media crea anche molteplici possibilità per creare opere derivate - ad esempio, remix e mashup.

Un altro aspetto importante è che la globalizzazione non sta avendo luogo solo a livello aziendale: i suoi effetti possono essere osservati anche in diverse aree scientifiche e didattiche e in altri settori della società, dove sono comparsi nuovi modelli di cooperazione fruttuosa. L'enciclopedia gratuita Wikipedia e la comunità del software libero ed open source sono esempi di questi fenomeni socio-economici. Molte delle persone che contribuiscono a questi progetti non sono motivate dall'immediato desiderio di guadagno, ma dal desiderio di imparare, diventare conosciuti, ed anche di aiutare altre persone.[60]

60 FAQ 50 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

## 74 Creative Commons è contro il diritto d'autore?

Per nulla. Le licenze Creative Commons aiutano gli utenti a mantenere i diritti d'autore e gestirli in modo più flessibile e aperto. Di fatto, tali licenze si basano interamente sul diritto d'autore e non fanno altro che creare un modello di diritto d'autore innovativo rispetto a quello tradizionale. In altre parole, innovano il diritto d'autore dal suo interno, sfruttando le sue regole così come sono e agendo sui modelli di gestione.[61]

## 75 Creative Commons sta realizzando un database di contenuti licenziati con le sue licenze?

No, assolutamente. Creative Commons crede nella Rete, non nell'idea di una banca d'informazioni controllata da una singola organizzazione. Quindi CC sta più che altro costruendo strumenti che permettano al web semantico di identificare e organizzare le opere licenziate in modo distribuito e decentralizzato. CC non è nel business della raccolta dei contenuti, o in quello della costruzione di database di contenuti.

A mero scopo esemplificativo e per dare un'idea di ciò che si può fare con le licenze CC e con i relativi metadati, sul sito ufficiale di CC sono forniti alcuni esempi per le opere testuali audio, immagini, video e opere didattiche. Di certo non si tratta di un catalogo completo di tutto ciò che può essere fatto con le licenze Creative Commons oggi, né è l'inizio di un database. Si tratta semplicemente di esempi

61 FAQ 45 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

di opere, in varie forme, che sono state licenziate con delle licenze Creative Commons.

Altre entità si stanno dando da fare per realizzare dei grandi repository di opere rilasciate con licenze CC: si pensi all'archivio Wikimedia Commons (da cui spesso attinge Wikipedia), al sito Jamendo per quanto riguarda la musica, al sito Flickr per quanto riguarda le fotografie; ma sono solo alcuni esempi.[62]

## *76 Chi ha fondato Creative Commons?*

Creative Commons è stata fondata nel 2001 dagli esperti di diritto della rete e proprietà intellettuale James Boyle, Michael Carroll, e Lawrence Lessig, dall'informatico del MIT Hal Abelson, dall'avvocato-documentarista regista-esperto di diritto della rete Eric Saltzman, e dall'editore web per il pubblico dominio Eric Eldred. Ricercatori e studenti al Berkman Center for Internet and Society della Harvard Law School hanno aiutato il progetto a decollare, per il primo anno di vita, durante il quale Creative Commons è stato ospitato e ha ricevuto il generoso supporto dalla Stanford Law School e dal Center for Internet & Society. Successivamente CC ha spostato il suo quartier generale in California, nella Bay Area.[63]

62 FAQ 46 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

63 FAQ 49 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

### *77 Come si possono utilizzare correttamente i loghi di Creative Commons? E' possibile modificarli e adattarli alle esigenze del mio sito o della mia opera?*

Creative Commons autorizza l'uso del suo logo (che è poi il nome Creative Commons e la dicitura "CC" inscritta in un cerchio) per linkare al sito ufficilae; e i vari pulsanti "Some rights reserved" e "No rights reserved" insieme ai pulsanti che identificano le singole licenze per linkare ai testi delle relative licenze.

In linea di principio, Creative Commons chiede di non cambiare i suoi loghi in modo da adattarli al tuo sito o alla tua opera. I pulsanti "Some rights reserved" e "No rights reserved" devono essere usati così come sono perché sono a tutti gli effetti un marchio di CC e costituiscono una parte fondamentale del suo sistema di "licensing". Si possono eventualmente usare i pulsanti tondi con gli elementi delle licenze in bianco e nero, per segnalare che la tua opera o il tuo sito sono licenziati con la relativa licenza Creative Commons. Per maggiori dettagli sull'uso dei loghi di CC è cosigliabile leggere la specifica "policy" disponibile alla pagina http://creativecommons.org/policies.[64]

---

64 FAQ 43 e 44 del sito Creative Commons (versione rimaneggiata).



# Capitolo 11
# Creative Commons: lato autori





## *78 Come faccio ad applicare le licenze Creative Commons alle mie opere?*

Per ciò che riguarda le opere pubblicate online, puoi applicare una delle licenze Creative Commons semplicemente seguendo l'apposita procedura presente sul sito ufficiale. Il sito ti aiuterà a selezionare la licenza che meglio si adatta alle tue esigenze e ti fornirà alcune indicazioni tecniche su come collegare correttamente la licenza all'opera. Alla fine della procedura, il sito ti fornirà una stringa di codice HTML che dovrai "embeddare" nella pagina web in cui è pubblicata l'opera. Questo codice genera automaticamente il pulsante "Some rights reserved" e una dichiarazione che segnala agli utenti che l'opera è soggetta a una licenza Creative Commons. Il codice HTML include anche dei metadati grazie ai quali il tuo lavoro può essere trovato dai motori di ricerca abilitati.

Non serve altro. Il concetto di fondo è che la licenza sia sempre chiaramente collegata all'opera, in modo che chiunque possa risalire ai termini d'uso che hai voluto applicare all'opera.[65]

65 FAQ 1 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

## *79 Posso applicare Creative Commons ad un'opera offline?*

Nonostante le licenze CC siano pensate principalmente per il web, è possibile utilizzarle anche nelle opere offline e nelle opere distribuite su supporto materiale (libri, dischi, DVD). In tal caso, dopo aver scelto quale delle sei licenze Creative Commons applicare alla tua opera, è consigliabile indicare nello spazio normalmente dedicato alla nota sul copyright (ad esempio nel colophon di un libro, nel retro di un CD o nei titoli di coda di un video) una nota come questa: "Quest'opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons [inserisci la descrizione, es. "Attribuzione-CondividiAlloStessoModo"] il cui testo completo è disponibile online all'indirizzo [inserire URL completo]". L'importante è che il richiamo alla licenza sia chiaro e che il fruitore dell'opera sia messo nelle condizioni di risalire al testo della licenza.

L'unica differenza tra l'applicazione di una licenza ad un'opera offline e ad un'opera online è che nel caso di un'opera offline i metadati non sono presenti e, di conseguenza, essa non sarà trovata dai motori di ricerca abilitati.[66]

## *80 Come operano le licenze Creative Commons?*

Le licenze Creative Commons sono basate sul diritto d'autore. Quindi, si applicano a qualsiasi opera tutelata da quest'ultimo. Esempi di opere protette dal diritto d'autore sono libri, siti Internet, programmi, blog, fotografie, film,

66 FAQ 2 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

video, canzoni, e altre opere audio e video. Anche il software è protetto dal diritto d'autore, ma non è opportuno utilizzare le licenze Creative Commons per il software.

Il presupposto fondamentale per potere concedere un'opera tramite licenza Creative Commons è di essere certi di avere la legittimazione giuridica per farlo. Questo può accadere in due casi: 1) essere titolari di tutti i diritti concessi con la licenza; 2) avere ottenuto una esplicita autorizzazione scritta dal titolare dei diritti. Tale presupposto va attentamente verificato, specie con riferimento ai casi in cui sull'opera concessa in licenza sussistono sia diritti d'autore, sia diritti connessi al diritto d'autore (artisti, interpreti, esecutori, produttore, enti radiotelevisivi, eccetera eccetera...).

Le licenze Creative Commons danno la possibilità di definire i modi in cui gli altri possono effettuare attività relative all'opera - come ad esempio copiare la tua opera, realizzare opere derivate, distribuire l'opera e/o farne un uso commerciale. Non ti danno la possibilità di regolare gli usi permessi da eccezioni o limitazioni al diritto d'autore né danno la possibilità di regolare l'uso di ciò che non è protetto dal diritto d'autore, come ad esempio fatti e idee.

Le licenze Creative Commons sono allegate all'opera e autorizzano chiunque venga in contatto con l'opera ad usarla secondo le disposizioni della licenza. Questo significa che se Tizio ha una copia di una tua opera soggetta ad una licenza Creative Commons, Tizio può darne una copia a Caia, e Caia sarà autorizzata a usare l'opera secondo le disposizioni della particolare licenza Creative Commons. Come risultato, avrai quindi due diversi accordi di licenza con Tizio e Caia.

E’ molto importante capire che le licenze Creative Commons sono “non esclusive”. Ciò significa che puoi permettere a chiunque di usare le tue opere con una licenza Creative Commons e stipulare un altro accordo di licenza non esclusivo con qualcun altro. Puoi anche concedere una licenza esclusiva avente ad oggetto i diritti che non avevi concesso tramite la licenza Creative Commons da te utilizzata (per esempio, se rilasci le tue opere con clausola non-commercial, puoi in un secondo momento negoziare un accordo esclusivo ad-hoc con una discografica per lo sfruttamento commerciale).[67]

### *81 Cosa devo considerare prima di applicare una licenza Creative Commons alla mia opera?*

Molti autori applicano alle proprie opere una licenza CC senza una sufficiente consapevolezza sul senso di questa scelta. CC ha quindi redatto un documento (http://wiki.creativecommons.org/Before_Licensing) che contiene alcuni punti su cui è opportuno riflettere prima di adottare una licenza Creative Commons.

In sintesi, gli aspetti da considerare sono i seguenti:

1) assicuratevi che la vostra opera possa effetivamente cadere sotto licenza Creative Commons;

2) assicuratevi di avere effettivamente tutti i diritti per poter applicare una licenza di quel tipo;

3) assicuratevi di aver effettivamente compreso come funzionano le licenze;

4) siate chiari (con voi stessi prima ancora che con

67 FAQ 3 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

gli altri) su cosa intendete specificamente licenziare.[68]

## 82 Quale licenza Creative Commons devo scegliere?

La licenza indica i diritti e le facoltà che concedi agli altri sulla tua opera; quindi, è importante che tu scelga la licenza che ritieni più adatta alle tue esigenze rispetto alla diffusione dell'opera. Nella scelta tieni presente che la licenza vincolerà più che altro gli utenti dell'opera; tu, in quanto titolare dei diritti, potrai comunque continuare a fare gli usi che la licenza non autorizza.

Se hai dubbi su quali possano essere gli effetti concreti di una licenza CC sulla diffusione della tua opera, cerca in rete qualche caso di studio simile al tuo e confrontalo al tuo caso. Puoi anche provare a porre un quesito sulle mailing list o sui canali social che si occupano di CC per vedere se la community di utilizzatori CC è in grado di darti qualche consiglio. E ovviamente, se vuoi avere risposte più solide che ti diano massima garanzia, puoi chiedere il parere di un avvocato specializzato.[69]

## 83 E se cambio idea, posso cambiare o revocare una licenza CC?

Le licenze Creative Commons non sono in linea di principio revocabili nei confronti dei licenziatari, in quanto i diritti sono concessi per tutta la durata del diritto d'autore applicabile. Ciò significa che non puoi impedire a chi ha ottenuto un'opera soggetta ad una licenza Creative

---

68 FAQ 4 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

69 FAQ 5 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

Commons di usarla secondo i termini della licenza. Puoi comunque smettere di distribuire l'opera con licenza Creative Commons quando vuoi oppure decidere di cambiare licenza. Tutti i licenziatari, però, che fino a quel momento hanno ricevuto l'opera in licenza, continueranno a godere dei diritti da questa concessi, incluso quello di distribuire l'opera a terzi sulla base della medesima licenza.

Quando scegli una licenza Creative Commons, devi quindi riflettere attentamente ed assicurarti che per te sia accettabile il fatto che tutti possano usare la tua opera secondo i termini della licenza scelta, anche se dovessi cessare in un momento successivo di distribuire l'opera con una licenza Creative Commons.[70]

### *84 Devo firmare qualcosa o registrarmi per utilizzare le licenze Creative Commons?*

Non devi registrarti a nessun sito né a circoli o associazioni per utilizzare le licenze Creative Commons. Le licenze Creative Commons sono state progettate per essere utilizzate attraverso l'uso del logo Creative Commons, della dicitura “Some rights reserved” e della dichiarazione del fatto che l'opera è distribuita con licenza Creative Commons.

Con riferimento al diritto italiano, la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'opera deve essere provata per iscritto. La valutazione di cosa si intenda per “prova scritta” compete di volta in volta all'eventuale giudice che fosse chiamato a pronunciarsi al riguardo: allo stato, vi sono pareri discordi sul valore di “prova scritta” del documento

70 FAQ 6 del sito CreativeCommons.it.

elettronico non firmato digitalmente. L'eventuale difficoltà probatoria si porrebbe per il licenziatario che dovesse dimostrare di avere acquisito i diritti concessi con la licenza Creative Commons a fronte di una dichiarazione in senso contrario del licenziante, e non per il licenziante. (Si noti, comunque, che questo tipo di difficoltà non è specifico delle licenze Creative Commons e può presentarsi con qualsiasi tipo di licenza priva di firma.)

Creative Commons non tiene traccia né registra le opere licenziate con le sue licenze. Creative Commons si limita a fornire le licenze, i codici e gli strumenti perché tu possa utilizzarle.[71]

### *85 Cosa sono i Commons Deed? Cos'è il Legal Code? Cosa fa il codice html/metadati?*

Le licenze Creative Commons sono espresse in tre diversi formati: i Commons Deed (una sintesi del contratto comprensibile a chiunque); il Legal Code (l'intero contratto espresso in linguaggio tecnico-giuridico); e i metadati (leggibili solo dai computer).

I Commons Deed sono un riassunto dei termini chiave della licenza (che è costituita dal Legal Code) - in pratica cosa gli altri possono e non possono fare con l'opera. Pensa ai Commons Deed come ad una versione "user-friendly" del Legal Code. I Commons Deed da soli non hanno valore legale e il loro contenuto non appare nel testo della licenza vera e propria.

Il Legal Code è la licenza vera e propria; il documento

71 FAQ 7 del sito CreativeCommons.it.

giuridicamente vincolante tra le parti.

I metadati descrivono in linguaggio informatico gli elementi chiave della licenza, applicando all'opera un codice che la rende ricercabile dai motori di ricerca abilitati.[72]

### *86 Suono in un gruppo; posso usare le licenze Creative Commons e insieme percepire le royalty per il diritto di pubblica esecuzione?*

Dipende: nel caso in cui tu abbia scelto una licenza che preveda l'opzione "NonCommerciale", e l'esecuzione pubblica ha invece finalità commerciali, tale esecuzione non è autorizzata dalla licenza Creative Commons prescelta e potrà avvenire soltanto previa tua autorizzazione, che potrà essere a titolo oneroso o gratuito, a tua scelta. Grazie alle licenze "Non Commerciali" puoi riservarti il diritto di percepire le royalty per l'uso commerciale della tua opera. Dal punto di vista pratico, però, l'effettiva possibilità di questi usi dipende dalle specifiche norme applicabili (vedi la domanda successiva).[73]

### *87 Sono socio di una società di gestione collettiva, posso usare le licenze Creative Commons?*

Devi verificarlo con la tua società di gestione collettiva.

Attualmente, molte delle società di gestione collettiva in Australia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Spagna, Taiwan e Olanda richiedono il trasferimen-

72 FAQ 8 del sito CreativeCommons.it.

73 FAQ 9 del sito CreativeCommons.it.

to dei diritti (o quello che in Francia è chiamato "mandato" che di fatto ha lo stesso effetto del trasferimento) per le opere presenti e future (così che sono loro stesse a diventare i titolari di questi diritti) e li gestiscono per tuo conto. Perciò, se sei un membro delle società di gestione collettiva di tali paesi, è possibile che tu non possa utilizzare le licenze Creative Commons per distribuire le tue opere.

Creative Commons sta cercando di discutere con le società di gestione collettiva degli stati dove questo problema sussiste per cercare di trovare una soluzione che permetta agli autori di usare entrambi i sistemi.[74]

### *88 Posso comunque guadagnare da un'opera rilasciata con licenza Creative Commons?*

Senza dubbio. In primo luogo, le licenze CC sono non esclusive, il che significa che non sei costretto a rilasciare la tua opera unicamente con una licenza CC; puoi adottare anche altri tipi di licenze che ti permettano di ottenere dei compensi dall'utilizzo dell'opera. Uno degli scopi principali di CC è quello di incoraggiare le persone a sperimentare nuovi modi di promuovere e diffondere le proprie opere. (Ad esempio, puoi rilasciare un'opera sotto licenze CC solo per usi di tipo non commerciale, mantenendo la possibilità di trattare direttamente con chi voglia fare un uso commerciale della stessa opera: vedi sotto.)

Inoltre, si consideri che la licenza sull'opera è gratuita, ma l'accesso all'opera medesima potrebbe essere a pagamento. L'opera che viene concessa con licenza Creative

74 FAQ 10 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

Commons a titolo gratuito può essere contenuta su un supporto che può essere messo in vendita (e non ceduto gratuitamente); l'opera può essere resa disponibile in una sezione riservata di un sito internet, cui si accede dietro il pagamento di un corrispettivo; l'accesso ad un concerto dove vengono eseguite musiche in licenza CC può avvenire dietro il pagamento di un corrispettivo. (E' bene ricordare, tuttavia, che ogni soggetto capace di accedere legalmente all'opera è anche legittimato a metterla a disposizione di altri, diventando così una possibile fonte alternativa di copie rispetto a quelle messe in commercio dal titolare dei diritti.)

In terzo luogo, l'opzione "Non commerciale" è uno strumento creato per permettere alle persone di massimizzare la distribuzione del proprio lavoro mantenendo il controllo sui relativi aspetti commerciali. Occorre chiarire un punto spesso frainteso: "uso non commerciale" è una condizione che vincola coloro che usano la tua opera, non te (il titolare dei diritti oggetto della licenza). Quindi se scegli di rilasciare il tuo lavoro con una licenza Creative Commons che prevede l'opzione "Non commerciale", imponi la condizione "Non commerciale" agli utilizzatori della tua opera (licenzatari). In ogni caso, tu, il creatore e/o titolare dei diritti sull'opera licenziata, puoi in ogni momento decidere di usarla commercialmente. Chi volesse copiare o adattare la tua opera "in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato", deve prima ottenere la tua esplicita autorizzazione. (Per quanto la maggior parte delle società di gestione collettiva non siano ancora tanto flessibili da gestire per conto dei

loro associati questi usi commerciali di opere liberamente disponibili a fini non-commerciali, a questo fino sono già nati nuovi intermediari, specie nel settore musicale).[75]

### 89 Se utilizzo una licenza Creative Commons Non Commerciale per i miei brani posso poi vendere copie del mio CD?

Certamente! La clausola "Non commerciale" è stata pensata proprio per far sì che il detentore dei diritti (il cosiddetto licenziante, ovvero colui che applica la licenza all'opera) possa rilasciare liberamente l'opera mantenendo però la gestione esclusiva di alcuni diritti (il famoso modello "alcuni diritti riservati"). Con quella clausola, appunto, il detentore dei diritti mantiene per sé il diritto esclusivo di sfruttare l'opera a scopi commerciali. Di conseguenza, egli (e nessun altro) può vendere copie delle opere; in alternativa può cedere i diritti di sfruttamento commerciale ad un altro soggetto (ad esempio un'etichetta discografica), cercando così di contemperare il rilascio "open" dell'opera con la remunerazione commerciale. Ovviamente, per meglio comprendere la portata della clausola "Non Commerciale" è consigliabile leggere nel dettaglio la definizione che viene fornita dalla licenza.[76]

### 90 Ha senso dire che Creative Commons è un'alternativa alla SIAE?

L'affermazione così com'è non ha molto senso, perchè andrebbe maggiormente precisata. Infatti, parlare gene-

---

75 FAQ 11 del sito CreativeCommons.it.

76 Puntata 14 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

ricamente di "alternativa alla SIAE" ha poco senso per il semplice fatto che la SIAE si occupa di varie attività in materia di diritto d'autore e dunque si possono cercare alternative per singoli campi e non alternative *tout court*.

In generale, gli enti SIAE e Creative Commons non possono essere messi sullo stesso piano, dato che - banalmente - fanno due lavori diversi. Innanzitutto, la SIAE è una società di gestione collettiva di diritti d'autore, cioè un ente a base associativa a cui gli autori (associandosi o dando specifico mandato) delegano la gestione di tutti o di alcuni dei loro diritti d'autore. Questa gestione comprende ovviamente anche la raccolta dei proventi monetari relativi alle varie utilizzazioni che vengono fatte di un'opera (passaggi in radio, esecuzioni dal vivo, riproduzioni, etc.).

Creative Commons è un ente non-profit di diritto statunitense che promuove iniziative per l'innovazione del diritto d'autore e mette a disposizione un set di licenze che gli utenti possono liberamente applicare alle loro opere per rilasciarle al pubblico in un regime più libero rispetto al classico "tutti i diritti riservati". CC non raccoglie e non ridistribuisce proventi.

SIAE realizza quella che tecnicamente viene definita "gestione collettiva" dei diritti in nome e per conto degli autori. CC invece, dal momento che non gestisce i diritti degli autori ma mette solo a disposizione delle licenze, realizza un modello - per così dire - di "autogestione" dei diritti. Gli autori (o comunque i detentori dei diritti) scelgono liberamente la licenza più adatta alle loro esigenze e

la applicano autonomamente alla loro opera.[77]

### *91 Applicare una licenza Creative Commons è la stessa cosa o costituisce un'alternativa alla registrazione del diritto d'autore sulla mia opera?*

No. Applicare una licenza Creative Commons alla tua opera non ti fornisce la stessa protezione, né una protezione simile, né costituisce un'alternativa alla registrazione o comunque alla tutela del diritto d'autore. Le licenze Creative Commons agiscono in aggiunta e sulla base del diritto d'autore già esistente e non servono a tutelare l'opera o a dimostrarne la paternità, ma a farla circolare e renderla disponibile e utilizzabile dai terzi.[78]

### *92 Le licenze Creative Commons hanno effetti sulle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore?*

No. Tutte le giurisdizioni permettono alcuni tipi di usi - che variano da stato a stato - di materiale coperto da diritto d'autore senza il permesso del titolare dei diritti, come ad esempio il diritto di citazione, il diritto di cronaca, di parodia. Questi usi non dipendono dalla licenza e per questo non sono in alcun modo influenzati dalla licenza stessa. Per chiarire meglio questo aspetto, tutte le licenze CC contengono una clausola di questo tipo: "La presente Licenza

---

77 Risposta tratta dall'articolo "Il mito dell'alternativa SIAE/ Creative Commons" di S. Aliprandi (http://aliprandi.blogspot.it/2013/12/alternativa-siae-cc.html).

78 FAQ 14 del sito CreativeCommons.it.

non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull'Opera derivanti dalla legge sul diritto d'autore o da altre leggi applicabili." Quindi, a prescindere dalla giurisdizione in cui ci si trova, le licenze CC non hanno effetti sul diritto ad usare o a permettere utilizzi dell'opera ai sensi delle eccezioni previste dal diritto d'autore.[79]

### *93 Posso usare le licenze Creative Commons per il software?*

Le licenze Creative Commons non sono state studiate per il software e non dovrebbero essere usate in tal senso.

Il movimento del software libero e le varie organizzazioni del settore hanno sviluppato negli anni ottime licenze. Se l'opera da licenziare è software o documentazione per il software è bene valutare le licenze messe a disposizione dalla Free Software Foundation o elencate dalla Open Source Initiative. A differenza delle licenze CC - che non menzionano codice sorgente o eseguibili - queste licenze sono state studiate appositamente per il software. Creative Commons ha "confezionato" alcune delle licenze Free Software/Open Source Software aggiungendovi i Commons Deed e dei metadati, nel caso tu voglia comunque usare la versione leggibile della licenza e sfruttare i motori di ricerca specifici per le opere licenziate con Creative Commons.[80]

79 FAQ 15 del sito CreativeCommons.it.

80 FAQ 16 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

### *94 Quali sono le clausole di una licenza Creative Commons?*

I termini chiave delle principali licenze Creative Commons sono: Attribuzione, Non commerciale, Non opere derivate, e Condividi allo stesso modo. Gli elementi di queste licenze possono essere brevemente definiti come segue:

Attribuzione: devi specificare l'autore o il titolare dei diritti oggetto della licenza nel modo da loro specificato.

Non commerciale: non puoi utilizzare l'opera con lo scopo primario di ottenere un compenso o vantaggi commerciali.

Non opere derivate: puoi solo fare copie esatte dell'opera, non puoi adattarla né cambiarla.

Condividi allo stesso modo: puoi creare opere derivate solo se le rilasci agli stessi termini di licenza.[81]

### *95 Cosa succede quando il proprietario di un'opera rilascia la sua opera con due diverse licenze Creative Commons?*

Come utilizzatore, puoi scegliere se utilizzare una o l'altra licenza. Le licenze sono state concepite per presentare già le diverse combinazioni possibili tra le varie clausole: si sconsiglia l'uso di due licenze contemporaneamente, in quanto ciò non sembra rispondere a nessuna specifica esigenza. In generale, un titolare dei diritti che rilascia la stessa opera con due licenze diverse lascia agli utilizzatori la scelta tra di esse. Se, ad esempio, una fotografia è rilasciata con una licenza che contiene una clausola "Non commerciale", più una licenza separata con una clausola

81 FAQ 25 del sito CreativeCommons.it.

"Non opere derivate", non significa che entrambe le clausole vengano applicate congiuntamente.

Se il proprietario di un'opera vuole applicare entrambe le licenze insieme, dovrebbe scegliere una singola licenza che contenga entrambe le clausole.[82]

## *96 Le licenze Creative Commons sono efficaci in giudizio?*

Il Legal Code delle licenze Creative Commons è stato progettato con l'intenzione di essere efficace in giudizio. Ciò detto, non siamo in grado di considerare tutte le sfumature delle varie normative sul diritto d'autore in tutti i paesi del mondo, o delle circostanze in cui le opere rilasciate con licenze Creative Commons sono usate, né tantomeno di garantire la validità e l'efficacia delle licenze in qualsiasi Paese del mondo. Ti preghiamo di notare, comunque, che le licenze CC contengono una previsione in base alla quale, se una clausola risulta nulla o inefficace alla luce della legge applicabile in un certo Paese, la restante parte della licenza continua spiegare i propri effetti (a meno che si dimostri che le parti non avrebbero concluso il contratto, se avessero saputo della nullità di tale clausola).[83]

## *97 Posso portare in tribunale chi viola le condizioni di Creative Commons?*

*Se pubblico un brano online con licenza Creative Commons e le mie indicazioni non vengono rispettate, la violazione della Creative Commons è riconosciuta in Italia e posso portarla davanti*

82 FAQ 18 del sito CreativeCommons.it.

83 FAQ 19 del sito CreativeCommons.it.

*ad un giudice?*

Le licenze Creative Commons sono atti di diritto privato (come i contratti, i testamenti, gli atti di donazione, etc.), e quindi sottostanno ai principi giuridici del diritto privato italiano e internazionale. Nel momento in cui una licenza o un contratto di cessione dei diritti non viene rispettato, l'unica cosa che il titolare dei diritti d'autore può fare è attivarsi autonomamente in sede civile per la tutela delle sue ragioni. E ciò – sia ben chiaro – indipendentemente dal fatto che si tratti di una licenza "open" come le CC o di una licenza proprietaria più restrittiva. Dunque, caso per caso, il giudice investito della controversia valuterà se la licenza è stata legittimamente e correttamente applicata e quindi di decidere sulla base dei suoi termini.

Le licenze CC sono documenti scritti molto bene e concepiti per funzionare in tutti gli ordinamenti; quindi l'ipotesi che un giudice non voglia riconoscerne la validità è molto remota. Inoltre, quella della difendibilità in giudizio delle licenze CC è un falso problema. Questo perché il titolare dei diritti è sempre in una posizione privilegiata; infatti, quand'anche la licenza dovesse "cadere", egli sarebbe comunque il titolare dei diritti esclusivi sull'opera. In altre parole, se cade la licenza, cade il regime "alcuni diritti riservati" e si torna al "tutti i diritti riservati" applicato by default dalla legge.[84]

84 Puntata 16 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

### 98 Creative Commons mi aiuterà a far valere i miei diritti?

Creative Commons non fornisce pareri legali o servizi legali allo scopo di assisterti nel far valere i tuoi diritti. La missione di CC non include la fornitura di questi servizi; né Creative Commons in quanto ente, né le community a esso connesse sono (e nemmeno potrebbero essere) un servizio di consulenza e assistenza legale. D'altro canto Creative Commons non ha alcun ruolo di intermediazione e, di conseguenza, non può nemmeno avere alcuna responsabilità sugli effetti derivanti dall'utilizzo della licenza. A scanso di equivoci, ciò è precisato in un chiaro preambolo, posto all'inizio di ogni licenza e il cui testo è il seguente: «Creative Commons non è uno studio legale e non fornisce servizi di consulenza legale. La distribuzione di questo modello di contratto di licenza non instaura un rapporto avvocato-cliente. Creative Commons fornisce informazioni da considerarsi "così come sono". Creative Commons non presta alcuna garanzia per le informazioni fornite e si esime da ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso delle stesse.»

Esistono comunque alcuni sportelli su base volontaria, tenuti da associazioni ed enti pubblici, quantomeno per una consulenza di base. Ma nel caso sia necessario agire in giudizio non si potrà prescindere dall'intervento di un avvocato.[85]

85 Risposta tratta dalla FAQ 20 del sito CreativeCommons.it e integrata con i contenuti del libro "Creative Commons: manuale operativo" di S. Aliprandi (cap. 1, par. 3).

## 99 Cosa succede se qualcuno abusa della mia opera rilasciata con una licenza Creative Commons?

Le licenze Creative Commons cessano immediatamente di essere efficaci nei confronti di colui che utilizza l'opera in violazione dei termini delle licenze medesime. Questo significa che se una persona utilizza la tua opera rilasciata usando una licenza Creative Commons e - per esempio - non attribuisce la paternità dell'opera nel modo che tu hai scelto, non ha più il diritto di utilizzare la tua opera. Questo si applica unicamente in relazione alla persona che viola la licenza; non si applica a tutte le persone che utilizzano la tua opera in modo corretto.

Hai a disposizione diverse opzioni per assicurarti che la licenza venga rispettata; puoi per esempio contattare la persona e chiedere di rettificare la situazione e/o puoi decidere di consultare un avvocato che agisca per tuo conto.[86]

## 100 Non mi piace il modo in cui una persona ha usato la mia opera come base di un'opera derivata o all'interno di un'opera collettiva; cosa posso fare?

Se non ti piace il modo in cui una persona ha usato la tua opera per fare un'opera derivata o l'ha inclusa in un'opera collettiva, ai sensi della licenza Creative Commons, puoi contattare l'autore dell'opera e chiedere che il tuo nome venga rimosso dall'opera derivata o collettiva.

Inoltre, le leggi di diritto d'autore in molte giurisdizio-

86 FAQ 21 del sito CreativeCommons.it.

ni nel mondo (con la notevole eccezione degli Stati Uniti) riconoscono agli autori i "diritti morali", che possono costituire un rimedio in caso siano compiuti atti a danno dell'opera (quali deformazione, mutilazione o ogni altra modificazione), che siano di pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore. Tutte le licenze Creative Comons (con l'eccezione del Canada) lasciano i diritti morali intatti. Questo significa che l'autore originale può essere in grado di agire nei confronti dell'autore di un'opera derivata che viola i diritti morali spettanti all'autore. Ovviamente, non tutte le opere derivate che non piacciono ad un autore possono essere considerate lesive dei diritti morali a questo spettanti.[87]

87 FAQ 22 del sito CreativeCommons.it.

# Capitolo 12
# Creative Commons: lato utilizzatori





### *101 E' Creative Commons a darmi il permesso di usare un'opera?*

No, CC non dà alcun permesso. E' comunque il titolare dei diritti (l'autore o altro titolare) a "licenziare" l'opera e quindi a concedere le relative autorizzazioni.

CC rende semplicemente disponibili le licenze e gli strumenti ad esse connessi per permettere ad autori e licenzianti di rilasciare le loro opere a condizioni più flessibili. Applicando una licenza Creative Commons all'opera, l'autore o il licenziante decidono di segnalare in modo chiaro a tutti i possibili utilizzatori, come te, che puoi utilizzare l'opera senza dover chiedere il permesso - a condizione che l'opera venga usata nei termini nella licenza.[88]

### *102 E' Creative Commons a decidere quali contenuti sono rilasciati con le sue licenze?*

Creative Commons, come organizzazione, non controlla il modo in cui le licenze sono utilizzate e non controlla né verifica se una licenza Creative Commons è stata correttamente applicata ad una certa opera. Creative Commons non avalla né certifica nessun uso delle sue licenze, né tantomeno garantisce la loro validità o efficacia.

Creative Commons fornisce le licenze come strumento

---

88 FAQ 23 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

che può essere adottato o meno. Creative Commons non stabilisce se l'uso delle licenze è appropriato per la tua situazione o per una particolare opera.[89]

### *103 Cosa succede se voglio fare un uso diverso dell'opera?*

Se vuoi usare un'opera rilasciata con una licenza Creative Commons in un modo non permesso dalla licenza, devi contattare l'autore e/o il licenziante e chiedere il loro permesso. Se utilizzi un'opera rilasciata con licenza Creative Commons in modo contrario ai termini della licenza, il tuo diritto all'utilizzo cessa e potresti essere citato in giudizio per violazione del diritto d'autore.[90]

### *104 Cosa devo fare per utilizzare un'opera rilasciata con Creative Commons?*

Se ti imbatti in un'opera rilasciata secondo i termini di una licenza Creative Commons, sei autorizzato ad utilizzarla secondo i termini della licenza in oggetto. Per quanto riguarda la legislazione italiana, richiamiamo quanto sopra indicato a proposito dell'idoneità del documento informatico a costituire "prova scritta" nella trasmissione di diritti di utilizzazione economica (cfr. punto 7). Devi prima accertarti che la licenza ti permetta gli usi che hai in mente. Poiché esistono varie licenze Creative Commons, devi leggere attentamente la specifica licenza, per assicurarti che essa corrisponda alle tue necessità. Tutte le licenze Creative Commons richiedono che si specifichi l'autore, il

89 FAQ 24 del sito CreativeCommons.it.

90 FAQ 28 del sito CreativeCommons.it.

titolare dei diritti oggetto della licenza e/o tutte le altre parti indicate dall'autore/titolare dei diritti oggetto della licenza. Per usare correttamente un'opera soggetta ad una licenza Creative Commons, è necessario che tu adempia correttamente a tali obblighi. Per capire quali sono i termini chiave della licenza, controlla i Commons Deed della licenza.[91]

### *105 Qual è il modo giusto di attribuire un'opera rilasciata con Creative Commons?*

Se stai usando un'opera rilasciata con una delle licenze Creative Commons, allora il modo giusto per attribuire l'opera quando la usi senza modifiche è: (1) mantenere integro ogni riferimento al diritto d'autore sull'opera; (2) indicare l'autore, il titolare dei diritti oggetto della licenza e/o le altre parti (come ad esempio un wiki o un blog) nel modo in cui essi stessi specificano; (3) riportare il titolo dell'opera; e (4) indicare l'URI (l'indirizzo web univoco) per l'opera se specificato dall'autore e/o dal titolare dei diritti oggetto della licenza.

E' anche necessario che tu fornisca, insieme ad ogni copia dell'opera, l'URI per la licenza Creative Commons che si applica all'opera stessa.

Se stai realizzando un'opera derivata da un'opera rilasciata con una licenza CC, oltre a quanto già detto sopra, devi indicare che la tua è un'opera derivata, ad esempio "Questa è la traduzione in Finlandese dell'opera X di Y", oppure "Copione basato su X di Y".[92]

---

91 FAQ 30 del sito CreativeCommons.it

92 FAQ 32 del sito CreativeCommons.it (versione rimaneggiata).

### *106 Cos'è di preciso un'opera derivata?*

Un'opera derivata si basa su un'opera alla quale vengono apportate modifiche e integrazioni che la trasformano in un'opera diversa, da cui sia comunque riconoscibile l'opera originaria. L'opera derivata è basata su un'altra opera ma non è un copia esatta di quest'ultima. Una traduzione da una lingua ad un'altra o una versione su pellicola di un libro sono esempi di opere derivate. Ai sensi delle principali licenze Creative Commons, la sincronizzazione di musica e immagini è considerata un'opera derivata.

E' importante notare, in ogni caso, che le licenze Creative Commons - anche le licenze contenenti l'opzioni "Non opere derivate" - permettono all'utente di esercitare i diritti concessi dalla licenza in ogni formato e con ogni mezzo. Questo significa che, secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate, per esempio, puoi trasformare l'opera da un formato digitale ad una stampa.[93]

### *107 Se uso un'opera rilasciata con una licenza Creative Commons con altre opere, devo licenziare tutto con una licenza Creative Commons?*

Ad eccezione di quelle licenze che contengono la clausola "Condividi allo stesso modo", le licenze Creative Commons non richiedono che l'intera opera derivata sia rilasciata con una licenza Creative Commons: nell'ambito dell'intera opera dovrà comunque essere rilasciata tramite licenza Creative Commons o altra di effetto equivalente

93 FAQ 33 del sito CreativeCommons.it.

quell'opera il cui utilizzo è avvenuto in forma di licenza Creative Commons. Abbiamo progettato le licenze Creative Comons in modo che la combinazione di opere soggette a tali licenze con altre opere non renda anche queste ultime soggette alle licenze Creative Commons.

Tuttavia, se combini un'opera soggetta ad una licenza Creative Commons che contiene la clausola "Condividi allo stesso modo" con un'altra opera, realizzando ad esempio un'opera derivata, per la natura stessa della clausola, anche l'intera opera che ne risulta dovrà essere rilasciata secondo gli stessi termini della licenza dell'opera rilasciata con la licenza Creative Commons che contiene la clausola "Condividi allo stesso modo".

Tale clausola non opera per le Collezioni di opere, cioè quelle opere costituite dalla riunione di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico o artistico (es. enciclopedie, dizionari, giornali, antologie....) Se includi un'opera soggetta ad una licenza Creative Commons in una Collezione di opere (ad esempio, un'antologia di opere nella loro forma originaria), allora è necessario applicare la specifica licenza Creative Commons unicamente a quella particolare opera (anche se l'opera è rilasciata con una licenza che contiene la clausola "Condividi allo stesso modo"). Non è necessario che tu applichi la licenza all'intera raccolta.[94]

94 FAQ 34 del sito CreativeCommons.it.

### *108 Posso combinare due opere licenziate con diverse licenze Creative Commons? Posso combinare un'opera rilasciata con Creative Commons con altre non Creative Commons?*

In generale, sì; puoi combinare più opere licenziate con diverse licenze Creative Commons.

Ciò a cui devi prestare attenzione sono le licenze Creative Commons che contengono la clausola "Condividi allo stesso modo" (ad esempio, la Attribuzione-Condividi allo stesso modo, o la Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale). Queste licenze richiedono che l'opera derivata (ad esempio, il risultato di due opere combinate) venga rilasciata sotto gli stessi termini di licenza. Quindi non puoi combinare un'opera rilasciata con una licenza Attribuzione-Condividi allo stesso modo con un'opera licenziata con una licenza Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale. Se combini un'opera rilasciata con una licenza che contiene la clausola "Condividi allo stesso modo", è necessario assicurarsi di poter licenziare l'opera derivata alle stesse condizioni di quella originaria.[95]

95 FAQ 35 del sito CreativeCommons.it

# Capitolo 13
# Altro





### *109 Che cos'è l'ENPALS*

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) era un ente pubblico previdenziale istituito nel 1947. Il decreto legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011, ne ha disposto la soppressione e ha trasferito all'INPS le relative funzioni. L'ente aveva il compito di ricevere e gestire i contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore dei prestatori di lavoro dello spettacolo, sia che svolgevano attività subordinata, para-subordinata o autonoma.

Le prestazioni erogate dall'Ente erano analoghe a quelle erogate dall'INPS per le altre categorie di lavoratori: pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, assegno di invalidità, pensione ai superstiti. L'ENPALS da un lato provvedeva alla riscossione dei contributi e dall'altro erogava le pensioni e gli assegni agli aventi diritto, ovvero gli stessi lavoratori o i loro eredi.

Secondo le norme dell'ENPALS, il lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, doveva chiedere l'immatricolazione all'ente, che gli rilasciava il libretto personale su cui venivano annotati i versamenti contributivi. La mancanza del libretto personale, la mancata annotazione dei dati obbligatori o la loro non esatta annotazione comportava l'irrogazione di una sanzione amministrativa pe-

cuniaria. Il datore di lavoro era obbligato a versare i contributi sui compensi pattuiti e annotarli sul libretto del lavoratore.

L'ENPALS aveva stipulato un accordo-convenzione con la SIAE per facilitare, da un lato, lo svolgimento delle pratiche agli utenti (dati i numerosi sportelli SIAE sul territorio italiano), e dall'altro per avere un maggiore controllo riguardo alla grande quantità del lavoro nero esistente nel lavoro dello spettacolo. In seguito a tale convenzione gli ispettori SIAE potevano compiere ispezioni anche in relazione agli obblighi contributivi durante esibizioni di qualsiasi genere.[96]

### *110 A chi devo richiedere l'autorizzazione se organizzo uno spettacolo in una piazza o in altro luogo pubblico?*

L'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico implica la richiesta di una preventiva autorizzazione al comune competente. Ciò è connesso anche al pagamento di un'apposita tassa chiamata "Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" (TOSAP), che appunto è una tassa che viene applicata per le occupazioni di qualsiasi tipo di beni del demanio o del patrimonio comunale e provinciale (come strade, piazze, parchi). Se la durata è più di un anno è una tassa di tipologia permanente, altrimenti temporanea.

96 Risposta tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_nazionale_di_previdenza_e_assistenza_per_i_lavoratori_dello_spettacolo.

## 111 C'è modo di tutelare l'idea per una campagna pubblicitaria?

*Lavoro nella pubblicità come libero professionista e consulente. C'è modo di tutelare il concept di una campagna pubblicitaria?*

Se parliamo solo di "concept", dobbiamo ricordare che una semplice idea non può essere degna di tutela da parte del diritto d'autore ma è necessario che essa si concretizzi, anche ad un livello embrionale, in una delle tipologie di opere dell'ingegno contemplate dalla legge. Quindi diversa è la situazione se, invece che ad una semplice idea, siamo di fronte a bozzetti grafici, a copioni di spot, a jingle promozionali; essi senza dubbio rientrano nella definizione di opera dell'ingegno e, se dotati di carattere creativo, sono sottoposti ad una piena tutela di diritto d'autore.

Non solo; in molti casi le agenzie di pubblicità e gli studi di grafica sono chiamati a presentare ai committenti più di un progetto relativo alla stessa campagna pubblicitaria. Ecco che per questi casi è stato pensato un apposito sistema di tutela per evitare che i loro sforzi creativi siano abusati. Il sistema è disciplinato dall'articolo 43 del Codice di autodisciplina pubblicitaria, dove si legge: "Qualora, in vista dell'eventuale futuro conferimento dell'incarico, un utente richieda ad una agenzia o a un professionista, nell'ambito di una gara, di una consultazione plurima o individuale, la presentazione di uno o più progetti creativi, deve astenersi dall'utilizzare o dall'imitare gli aspetti ideativi e creativi del o dei progetti non accettati o prescelti per un periodo di tre anni dalla data del deposito del relativo materiale da parte dell'agenzia o del professionista interessati, da effettuarsi in plico sigillato presso la Segre-

teria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria."[97]

97 Puntata 56 della rubrica "Chiedilo all'avvocato" di Rockit.

# Elenco delle domande

CAPITOLO 7 - SIAE: LATO UTILIZZATORI



CAPITOLO 8 - SIAE: VARIE



CAPITOLO 9 - BRANDING E TUTELA DEL MARCHIO



CAPITOLO 10 - CREATIVE COMMONS: ASPETTI GENERALI

78 Come faccio ad applicare le licenze Creative Commons alle mie opere?
79 Posso applicare Creative Commons ad un'opera offline?
80 Come operano le licenze Creative Commons?
81 Cosa devo considerare prima di applicare una licenza Creative Commons alla mia opera?
82 Quale licenza Creative Commons devo scegliere?
83 E se cambio idea, posso cambiare o revocare una licenza CC?
84 Devo firmare qualcosa o registrarmi per utilizzare le licenze Creative Commons?
85 Cosa sono i Commons Deed? Cos'è il Legal Code? Cosa fa il codice html/metadati?
86 Suono in un gruppo; posso usare le licenze Creative Commons e insieme percepire le royalty per il diritto di pubblica esecuzione?
87 Sono socio di una società di gestione collettiva, posso usare le licenze Creative Commons?
88 Posso comunque guadagnare da un'opera rilasciata con licenza Creative Commons?
89 Se utilizzo una licenza Creative Commons Non Commerciale per i miei brani posso poi vendere copie del mio CD?
90 Ha senso dire che Creative Commons è un'alternativa alla SIAE?
91 Applicare una licenza Creative Commons è la stessa cosa o costituisce un'alternativa alla registrazione del diritto d'autore sulla mia opera?
92 Le licenze Creative Commons hanno effetti sulle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore?
93 Posso usare le licenze Creative Commons per il software?
94 Quali sono le clausole di una licenza Creative Commons?
95 Cosa succede quando il proprietario di un'opera rilascia la sua opera con due diverse licenze Creative Commons?
96 Le licenze Creative Commons sono efficaci in giudizio?
97 Posso portare in tribunale chi viola le condizioni di Creative Commons?
98 Creative Commons mi aiuterà a far valere i miei diritti?
99 Cosa succede se qualcuno abusa della mia opera rilasciata con una licenza Creative Commons?
100 Non mi piace il modo in cui una persona ha usato la mia opera come base di un'opera derivata o all'interno di un'opera collettiva; cosa posso fare?

CAPITOLO 12 - CREATIVE COMMONS: LATO UTILIZZATORI



CAPITOLO 13 - ALTRO




www.copyright-italia.it

Copyright-Italia è un servizio di consulenza online sulla proprietà intellettuale e il diritto dello spettacolo gestito dall'Avv. Simone Aliprandi e da alcuni suoi collaboratori.

Al progetto sono anche connesse alcune interessanti iniziative di formazione tenute dallo stesso Aliprandi e rivolte ad enti pubblici e privati che siano interessati ad approfondire la tutela giuridica della creatività e le forme di gestione dei diritti di proprietà intellettuale, anche in un'ottica open.

Il sito contiene anche un'utile sezione con materiale informativo sull'argomento, tra cui testi di legge, manuali e videolezioni.

